



**UIL FPL**

**FEDERAZIONE POTERI LOCALI**

# **STATUTO**

(APPROVATO AL 2° CONGRESSO NAZIONALE DI COURMAYEUR DEL 6-9/06/2006)





**PARTE PRIMA**  
**DENOMINAZIONE E SOGGETTI ASSOCIATI**  
**SEDE - SCOPI - RESPONSABILITÀ**

**ART. 1 - Denominazione e soggetti associati**

La Unione Italiana del Lavoro Federazione Poteri Locali, che negli atti ufficiali assume la sigla UIL FPL, è un'organizzazione sindacale democratica che, prescindendo dalle convinzioni politiche e religiose dei suoi aderenti, associa i lavoratori appartenenti a tutti i ruoli, profili e posizioni funzionali previsti nei settori:

- degli Enti Locali:
  - a) delle Regioni, degli enti ed aziende regionali, delle Provincie, Comuni, Comunità Montane, Consorzi Enti Locali, IPAB, C.C.I.A.A. e loro Associazioni, Enti Provinciali per il Turismo, Aziende di soggiorno, degli I.A.C.P. e Aziende per l'Edilizia Residenziale Pubblica, dei Segretari Comunali e Provinciali;
  - b) degli Enti strumentali, delle Aziende speciali, dei Consorzi, delle SPA, delle Istituzioni, che gestiscono servizi già in gestione diretta degli Enti Locali, costituiti ai sensi della Legge 142/90;
  - c) che prestano la loro attività presso gli Enti sopraccitati in Lavori Socialmente Utili e in altre forme di lavoro emergenti.
- della Sanità:

i lavoratori appartenenti a tutti i ruoli, profili e posizioni funzionali previsti nel settore sanitario, in possesso dei corrispettivi specifici requisiti culturali e professionali, operanti nel Servizio Sanitario Nazionale, nelle istituzioni socio-sanitarie pubbliche e private, negli Istituti Zooprofilattici, di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati nel settore della cooperazione socio-sanitario assistenziale-educativo e di avviamento al lavoro nelle associazioni no-profit, nelle agenzie regionali per la prevenzione e protezione ambientale, nelle residenze sanitarie assistenziali, nei laboratori e centri medici privati, nelle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie, nonché nelle case di riposo a carattere assistenziale convenzionate e/o accreditate con il S.S.N., negli ospedali classificati.

All'Unione Italiana del Lavoro Federazione Poteri Locali, previa deliberazione della Segreteria, possono federarsi, ovvero affiliarsi, altri Soggetti Sindacali, Associazioni o Comitati che, operando nelle Amministrazioni di cui al comma 1, intendano riconoscere alla UIL-FPL un ruolo di rappresentanza sindacale dei propri iscritti, associati od aderenti, pur mantenendo la propria soggettività per altri fini statutari.

**ART. 2 - Denominazione e sede**

La UIL FPL ha sede in Roma; aderisce in sede Nazionale, alla Unione Italiana del Lavoro (UIL), nonché, in sede internazionale, alla Confederazione Internazionale dei Sindacati Liberi (ICFTU), alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES) ed al Sindacato Public Services International.

**ART. 3 - Scopi**

La UIL FPL si prefigge la tutela giuridica, professionale, economica, normativa, sociale e morale, indipendentemente da qualsiasi influenza confessionale, partitica ed etnica, di tutti i lavoratori appartenenti a tutta la gamma di ruoli, profili e posizioni funzionali di tutti gli ambiti previsti all'art. 1.

Tale tutela, che può essere di carattere categoriale, a seconda delle varie professionalità, deve comunque integrarsi ed essere compatibile con gli interessi generali della collettività, e deve avere come scopo finale e fondamentale quello di "realizzare una effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

In particolare, la UIL FPL si impegna nei riguardi dei lavoratori:

- ad organizzarli contro ogni sopraffazione ed ogni arbitro;
- a promuovere il benessere sociale attraverso il pieno impegno, il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori e dei cittadini e la costante elevazione del loro livello professionale e culturale;
- a realizzare le aspirazioni del mondo del lavoro per un ordinamento democratico fondato sulla giustizia, sulla libertà, sulla piena valorizzazione del lavoro, sulla partecipazione dei lavoratori e dei cittadini alla formazione delle scelte di politica economica e sociale nel costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;
- a rafforzare la coesione sociale affermando i diritti di tutti i cittadini, oltre che al lavoro, alla salute, alla istruzione ed alla formazione permanente, alla casa, alla pensione ed alla tutela degli interessi larghi e diffusi;
- a favorire l'integrazione sociale e combattere ogni forma di discriminazione, di razzismo e di xenofobia;
- a favorire, per quanto di competenza, la coesione internazionale del mondo del lavoro, sviluppare la solidarietà e la cooperazione con i sindacati ed i lavoratori di altri paesi;
- a diffondere lo spirito di solidarietà, convocando assemblee e conferenze, organizzando corsi sindacali e professionali ed assumendo iniziative per il tempo libero;
- a tutelarli ed assisterli, nelle forme opportune, nelle vertenze sindacali in genere e nelle controversie nelle quali abbiano a trovarsi per l'espletamento delle loro attività sindacali;
- al raggiungimento delle pari opportunità tra donne ed uomini nel mondo del lavoro e nella società, elaborando analisi specifiche sulla condizione delle lavoratrici, al fine di incentivare la loro partecipazione attiva alla vita collettiva del sindacato;
- a costituire, nelle forme possibili, strutture di coordinamento per sviluppare ed organizzare la presenza dei giovani ed acquisire il loro contributo ai fini dell'azione politica della UIL;
- a favorire l'integrazione sociale delle nuove generazioni, rappresentandone i bisogni fondamentali - a partire da quelli dell'istruzione ed al lavoro - raccogliendone le istanze di cambiamento e promuovendo forme associative ai fini di coordinamento dell'azione e per acquisire il loro contributo allo sviluppo della linea politica della UIL;
- a promuovere e favorire la difesa dei diritti e dei bisogni dei lavoratori attraverso gli appositi servizi UIL;
- a ricercare e utilizzare rapporti con le Associazioni professionali e le Associazioni utenti che condividono gli scopi della UIL FPL;
- a promuovere impostazioni e soluzioni per la tutela contrattuale dei lavoratori;
- a darsi una struttura organizzativa capace di attuare il coordinamento dell'azione delle strutture secondo un unico e coerente indirizzo di politica sindacale.

La UIL FPL si conforma inoltre:

- a) al divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) dall'obbligo di devolvere il patrimonio della federazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) all'intrasmissibilità della quota o del contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa morte e non rivalutabilità della stessa.

Di organizzarsi sul territorio nazionale, articolandosi in strutture nazionali, regionali, provinciali e aziendali (GAU) quali sedi congressuali.

#### ART. 4 - **Responsabilità**

Il Sindacato Nazionale UIL FPL risponde di fronte ai terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale, su mandato degli Organi Statutari Nazionali.

#### **ART. 5 - Articolazione territoriale**

La UIL FPL è organizzata sul territorio in strutture: nazionale, regionali, provinciali e aziendali (GAU) quali sedi congressuali.

#### **ART. 6 - Organismi Unitari di base**

La UIL FPL riconosce la funzione delle rappresentanze unitarie nei luoghi di lavoro ed i compiti che saranno loro assegnati dagli accordi sindacali nazionali.

Per la UIL FPL queste strutture aziendali possono definirsi unitarie esclusivamente nel caso in cui siano le strutture nazionali a fornire questo riconoscimento.

#### **ART. 7 - Cariche sociali**

Sono eleggibili tutti gli iscritti UIL eletti dagli organismi, assemblee e/o congressi competenti.

#### **ART. 8 - Autonomia**

La UIL FPL gode di autonomia piena entro i limiti delle disposizioni contenute nel presente statuto, nello Statuto e nel Regolamento Confederale UIL.

**PARTE SECONDA**  
**STRUTTURA DELLA UIL FPL**

*TITOLO I*  
**STRUTTURE DI BASE**

**ART. 9 - Gruppo Aziendale UIL FPL**

L'organismo di base della UIL FPL è il Gruppo Aziendale UIL (GAU), che è costituito da tutti i lavoratori iscritti alla UIL FPL, che operano nello stesso luogo di lavoro o di dipendenza.

I GAU, così costituiti, sono organismi democratici fondamentali per l'azione di proselitismo e per l'autofinanziamento del sindacato.

L'attività sindacale e le iniziative dei GAU, all'interno dei luoghi di lavoro e sul territorio, sono coordinate dai relativi Sindacati Provinciali.

I GAU sono finanziati direttamente dal Sindacato Provinciale secondo una quota parte relativa ai contributi dello stesso che sarà quantificata annualmente a livello nazionale dalla Direzione della UIL FPL.

La Segreteria del GAU provvede alle spese nei limiti del proprio finanziamento, e deve presentare ogni anno, al Sindacato Provinciale, una rendicontazione economica consuntiva.

I GAU sono, altresì, costituiti a livello regionale per i dipendenti delle Regioni e delle Agenzie ed Enti strumentali regionali.

La gestione politica e contrattuale spetta alle strutture regionali del sindacato mentre il tesseramento è di competenza delle strutture provinciali.

**ART. 10 - Organi del GAU**

Gli Organi del GAU sono:

- a) l'assemblea degli iscritti;
- b) il direttivo;
- c) la segreteria

Il Direttivo e la Segreteria sono previsti nella loro completezza solo in presenza di un numero di iscritti pari o superiore a 20; diversamente si procede alla sola nomina di un Responsabile di GAU.

**ART. 11 - Convocazione delle Assemblee di base**

La Segreteria del GAU in carica, su disposizione impartita dalla Segreteria Provinciale, indice le assemblee di base, in preparazione del Congresso del Sindacato Provinciale, con convocazione pubblica diramata con almeno cinque giorni di preavviso e con l'indicazione dell'ordine del giorno dei lavori.

L'assemblea del GAU può essere convocata altresì in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesta dalla maggioranza degli iscritti (51%) a quel momento o da almeno i 2/3 dei componenti il Direttivo aziendale.

Le assemblee di base sono valide in prima convocazione se vi partecipa la maggioranza assoluta dei tesserati, ed in seconda convocazione (non meno di mezz'ora dopo) qualunque sia il numero degli iscritti presenti.

Hanno diritto di partecipazione alle assemblee di base tutti gli iscritti del Gruppo aziendale. Le assemblee possono essere aperte anche ai lavoratori e alle lavoratrici non iscritti.

## **ART. 12 - Scopi delle Assemblee di base**

Scopi delle assemblee di base sono:

- a) esaminare e discutere l'attività del Sindacato e della RSU;
- b) suggerire gli indirizzi cui dovrà ispirarsi l'azione del Sindacato;
- c) eleggere i delegati del Congresso del Sindacato Provinciale in proporzione al numero degli iscritti ed in relazione alle norme emanate dal Comitato Direttivo Provinciale uscente;
- d) eleggere con voto segreto il direttivo.

## **ART. 13 - Nomina Presidente e Commissione elettorale del GAU**

All'apertura dell'assemblea si procede alle seguenti nomine:

- a) presidenza;
- b) comitato elettorale e di scrutinio.

## **ART. 14 - Compiti della Presidenza dell'assemblea dei GAU**

La Presidenza, che può essere composta da uno o più componenti, ha il compito di:

- a) dirigere i lavori dell'assemblea per garantire il regolare e democratico svolgimento;
- b) nominare il Segretario verbalizzante;
- c) trasmettere alla Segreteria del Sindacato Provinciale gli ordini del giorno presentati e votati ed il verbale dell'assemblea regolarmente compilato e sottoscritto entro e non oltre cinque giorni dal termine dell'assemblea stessa.

## **ART. 15 - Compiti della Commissione elettorale dell'Assemblea dei GAU**

Il Comitato elettorale e di scrutinio (composto da almeno tre componenti) compila le liste dei candidati, in ragione delle indicazioni e dei documenti espressi e votati dall'assemblea e, unitamente alla Presidenza, adotta ogni accorgimento per garantire la segretezza del voto.

Le votazioni devono svolgersi secondo le modalità e le norme del presente Statuto integrate dalle indicazioni del Consiglio Generale.

Lo scrutinio delle schede di elezione deve essere effettuato dall'apposito Comitato, alla presenza degli iscritti che intendono assistervi.

Ultimato lo scrutinio, il Comitato elettorale e di scrutinio provvede alla compilazione del verbale delle votazioni e proclama i candidati eletti.

## **ART. 16 - Svolgimento delle Assemblee dei GAU**

Il Segretario verbalizzante provvede alla stesura di un sintetico resoconto dei lavori dell'assemblea. La relazione dell'attività sindacale ed organizzativa e l'esposizione delle tesi sono effettuate da un Segretario del GAU, delegato dalla Segreteria.

Ultimati gli interventi sulla relazione e sulle tesi, i relatori hanno diritto di replica prima delle eventuali votazioni.

## **ART. 17 - Composizione del Direttivo**

Il Direttivo GAU è composto:

- a) dai rappresentanti eletti in assemblea;
- b) dai responsabili delle Aree Professionali;
- c) dagli eletti nella RSU.

## **ART. 18 - Compiti del Direttivo del GAU**

Il Direttivo del GAU svolge i seguenti compiti:

- a) elegge al proprio interno il Segretario Responsabile, il Segretario Organizzativo ed un Tesoriere;
- b) provvede alla raccolta delle deleghe sindacali ed alla distribuzione delle tessere secondo le direttive emanate dalla struttura provinciale di categoria;
- c) collabora con i propri rappresentanti della RSU e con il Sindacato Provinciale UIL FPL per la gestione e l'attuazione delle scelte politiche e contrattuali del sindacato, per la realizzazione ed organizzazione del lavoro e dei servizi a livello aziendale e vigila sulla corretta applicazione delle decisioni assunte a livello di Azienda e/o Amministrazione;
- d) segnala le istanze dei lavoratori al Sindacato Provinciale UIL FPL ed ai componenti UIL delle RSU;
- e) cura l'azione di propaganda, in collaborazione con il Sindacato Provinciale UIL FPL;
- f) concorre alla individuazione delle candidature UIL FPL negli organismi che le prevedono e per la formazione delle liste per la elezione della RSU;
- g) nomina i coordinatori, eletti dagli iscritti appartenenti alle aree professionali individuate;
- h) nomina la coordinatrice delle donne, eletta dalle iscritte alla UIL FPL.

## **ART. 19 - Coordinamento dei GAU di Azienda**

Nelle Aziende in cui sono previsti più GAU può essere costituito un Coordinamento composto dai singoli Segretari dei GAU, che eleggono un coordinatore.

## **ART. 20 - Compiti del Coordinamento dei GAU di Azienda**

Il Coordinamento svolge i seguenti compiti:

- a) vigilia sull'andamento del proselitismo e sull'azione di propaganda;
- b) collabora con il Sindacato Provinciale UIL FPL per la gestione ed attuazione delle scelte politiche e contrattuali nell'Azienda, per la realizzazione ed organizzazione del lavoro e dei servizi;
- c) vigila sulla corretta applicazione degli accordi.

## **ART. 21 - Altri Coordinamenti di GAU**

Laddove sia necessario e non coincidano con la Provincia, più GAU rappresentanti lavoratori dipendenti da una stessa Amministrazione possono attivare un Coordinamento allo scopo di uniformare le politiche contrattuali e rivendicative della UIL FPL.

## *TITOLO II* **STRUTTURE PROVINCIALI**

## **ART. 22 - Sindacato Provinciale**

Il Sindacato Provinciale realizza l'unità organizzativa dei lavoratori nell'ambito del proprio territorio con facoltà di partecipazione a tutti gli organismi di cui è espressione.

## **ART. 23 - Compiti del Sindacato Provinciale**

Il Sindacato Provinciale:

- a) organizza gli iscritti alla Federazione attraverso i GAU costituiti;
- b) indirizza e coordina la politica sindacale della categoria nei luoghi di lavoro e negli ambienti previsti all'art. 1;
- c) cura la propaganda e l'informativa nell'ambito del territorio di competenza;

- d) contribuisce alla determinazione delle linee regionali alle quali adegua le specifiche iniziative di competenza;
- e) provvede alla gestione della politica sociale, dei servizi e delle attività programmatiche nel territorio in raccordo con gli indirizzi e le scelte regionali e nazionali di categoria;
- f) favorisce la promozione di azioni positive per il raggiungimento di pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici anche attraverso la formazione e il funzionamento dei comitati per le pari opportunità previsti dai CC.NN.LL.;
- g) provvede, tramite la Segreteria e il Direttivo, al Coordinamento delle contrattazioni e delle istanze da proporre al confronto con le controparti di cui al punto b);
- h) assiste e tutela nelle vertenze singoli lavoratori e gruppi di essi;
- i) promuove le attività di servizio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del presente Statuto.

#### **ART. 24 - Articolazioni e Organismi Provinciali**

Il Sindacato Provinciale è costituito dai seguenti Organismi e articolazioni:

- a) il Congresso Provinciale;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) la Direzione (facoltativa) può essere prevista solo per le strutture con più di 2000 iscritti, con le norme regolamentari relative al funzionamento che vengono definite dalla Direzione Nazionale;
- d) la Segreteria;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Coordinamento dell'Area contrattuale della dirigenza medica e veterinaria;
- g) il Coordinamento dell'Area contrattuale della dirigenza sanitaria-amministrativa-technica-professionale;
- h) i Coordinamenti professionali e/o di settore;
- i) il Coordinamento donne;
- j) la Consulta provinciale (facoltativa);
- k) i Dipartimenti:
  - della Contrattazione;
  - della Prevenzione;
  - del Terzo Settore;
  - della Previdenza.

#### **ART. 25 - Congresso del Sindacato Provinciale**

Il Congresso del Sindacato Provinciale deve essere tenuto ordinariamente ogni quattro anni, ha luogo normalmente in preparazione del Congresso della UIL, ed in via straordinaria ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta da almeno due terzi dei componenti il Comitato Direttivo o da almeno un terzo degli iscritti al Sindacato Provinciale ovvero in caso di commissariamento.

Il Congresso è composto dai delegati eletti nelle assemblee dei GAU, in rappresentanza degli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative, secondo la proporzione indicata dalla deliberazione del Comitato Direttivo Provinciale, numero organizzati-delegato.

#### **ART. 26 - Scopi del Congresso Provinciale**

Scopi del Congresso sono:

- a) esaminare e discutere l'attività del Sindacato sulla base della relazione della Segreteria uscente, le tesi per il dibattito congressuale approvate dal Comitato Centrale della UIL, eventualmente integrate da quelle approvate dal Consiglio Generale Nazionale della UIL FPL;
- b) stabilire gli indirizzi cui si dovrà ispirare l'azione futura del Sindacato nell'ambito degli organismi di Federazione e Confederali;

- c) approvare la mozione finale;
- d) eleggere il Comitato Direttivo Provinciale;
- e) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) eleggere, secondo le norme emanate dalle strutture competenti i delegati per:
  - 1. Congresso Regionale della Federazione;
  - 2. Congresso della Camera Sindacale Provinciale.

#### **ART. 27 - Partecipazione al Congresso del Sindacato Provinciale**

Hanno diritto di partecipare al Congresso con diritto di voto:

- a) i delegati regolarmente eletti nelle assemblee di base;
- b) il Coordinatore Provinciale dell'Area contrattuale medica e veterinaria;
- c) il Coordinatore Provinciale dell'Area contrattuale della dirigenza sanitaria-amministrativa-tecnica-professionale;
- d) i Responsabili (uno per Coordinamento) Provinciali dei Coordinamenti professionali;
- e) la Responsabile Provinciale del Coordinamento delle donne.

Hanno altresì diritto di partecipare al Congresso, senza diritto di voto, i componenti degli organismi direttivi uscenti, ove non siano stati eletti delegati.

#### **ART. 28 - Nomina della Presidenza del Congresso Provinciale**

All'apertura del Congresso i delegati, riuniti in assemblea plenaria, procedono alla nomina della Presidenza, composta da almeno tre componenti. La Presidenza ha i seguenti compiti:

- a) dirige i lavori del Congresso, garantendo il regolare e democratico svolgimento dello stesso;
- b) provvede alla elezione per la nomina delle seguenti Commissioni:
  - verifica poteri;
  - elettorale;
  - mozioni congressuali.
- c) presiede, con l'ausilio di eventuali Segretari verbalizzanti, alla compilazione dei verbali ed alla stesura di un riepilogo dei lavori del Congresso.

#### **ART. 29 - Commissione Verifica Poteri del Congresso Provinciale**

La Commissione Verifica Poteri, eletta in assemblea plenaria, è composta da almeno tre componenti. Essa riceve dalla Segreteria uscente, l'elenco dei delegati del Congresso, unitamente ai verbali delle rispettive assemblee di base, dei quali verifica la regolarità, assicurandosi che ogni delegato non sia in possesso di un numero di deleghe superiori a due, compresa la propria.

La Commissione Verifica Poteri provvede al ritiro ed al controllo delle singole deleghe per confermarne la validità, contrassegnando le stesse con la firma di almeno due dei propri componenti.

#### **ART. 30 - Commissione elettorale del Congresso Provinciale**

La commissione elettorale è formata da almeno tre componenti.

La Commissione elettorale, in relazione alle indicazioni ed ai documenti presentati e votati dal Congresso, compila le liste dei candidati, unitamente alla Presidenza, adotta ogni accorgimento per garantire il normale svolgimento delle operazioni di voto per gli organismi previsti.

I componenti della Commissione elettorale e di scrutinio non possono essere inclusi nelle liste dei candidati, qualora la votazione sia segreta.

La Commissione elettorale provvede alla compilazione del verbale delle elezioni e proclama gli eletti.

## **ART. 31 - Commissione per la stesura delle mozioni congressuali**

La Commissione per la stesura delle risoluzioni congressuali è composta da almeno tre componenti e procede, in relazione alla volontà e dall'indirizzo degli interventi dei delegati, alla preparazione delle risoluzioni congressuali da sottoporsi all'approvazione del Congresso.

## **ART. 32 - Composizione del Comitato Direttivo Provinciale**

Il Direttivo Provinciale è così composto:

- a) dal Segretario del GAU di Azienda o Ente con un numero di iscritti non inferiore a 20 e non superiore a 100;
- b) dai 3 componenti la Segreteria di GAU di Azienda o Ente che superano i 100 iscritti e fino a 300; ove gli iscritti fossero superiori al numero di 300 i componenti del Direttivo Provinciale possono essere elevati fino ad un massimo di 5 (3+2);
- c) da una rappresentanza di n. 5 componenti di RSU scelti tra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti in termini assoluti;
- d) dai componenti la Segreteria Provinciale;
- e) dal Tesoriere;
- f) dal Coordinatore dell'Area contrattuale medica e veterinaria;
- g) dal Coordinatore dell'Area contrattuale della dirigenza sanitaria-amministrativa-tecnica-professionale;
- h) da un componente di ogni dipartimento (contrattazione, prevenzione, terzo settore e previdenza);
- i) dai Coordinatori delle professioni e/o di settore;
- j) dalla Coordinatrice delle donne;
- k) dai Coordinatori dei GAU di Azienda, ove costituiti.

Alle riunioni del Comitato Direttivo Provinciale partecipano, con voto consultivo, i componenti effettivi dei Revisori dei Conti.

I componenti così eletti decadono automaticamente dal Direttivo Provinciale col cessare della carica ricoperta al momento della nomina e sono sostituiti dai subentranti alla medesima funzione.

## **ART. 33 - Comitato Direttivo Provinciale**

Il Comitato del Direttivo del Sindacato Provinciale è l'organo di direzione tra un Congresso e l'altro.

Elegge con votazioni separate e a voto palese, il Segretario Responsabile, gli altri componenti la Segreteria ed un Tesoriere.

Elegge, facoltativamente, nelle strutture con un numero di iscritti superiore a 2.000, (articolo 24 lettera C), la Direzione.

Imposta l'azione sindacale generale in relazione agli indirizzi dei Congressi della Federazione; ha facoltà di organizzarsi in commissioni di lavoro.

Le riunioni sono valide in prima ed in seconda convocazione (non meno di un'ora dopo) quando siano presenti, rispettivamente, almeno i due terzi o la metà più uno dei componenti, salvo per le delibere di cooptazione e per i provvedimenti disciplinari.

È compito del Comitato Direttivo l'approvazione del rendiconto economico finanziario ed il programma di spesa annuale.

Il Comitato Direttivo si riunisce ogni qualvolta la Segreteria lo ritenga necessario o lo richieda per iscritto un terzo dei propri componenti o, nei casi previsti dalla legge, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

I componenti del Comitato Direttivo che si assentano, senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive, decadono automaticamente sia dal Direttivo Provinciale sia dall'incarico ricoperto.

Decadono, altresì, automaticamente i componenti del Comitato Direttivo che si assentano, senza giustificato motivo, per quattro riunioni anche non consecutive.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

#### **ART. 34 - Segreteria del Sindacato Provinciale**

La Segreteria è eletta dal Direttivo Provinciale ed è costituita da cinque componenti, compreso il Segretario Responsabile.

Alle riunioni di Segreteria partecipa, con voto consultivo, il Tesoriere.

La Segreteria opera in coerenza delle risoluzioni assunte dal Comitato Direttivo al quale risponde del suo operato, ed ha potere di intervento nell'ambito delle singole Aziende ed Enti, al fine di garantire l'omogeneità degli indirizzi territoriali e coordina le attività dei GAU di propria competenza.

La Segreteria si riunisce, di norma almeno due volte al mese programmando le riunioni in giorni prefissati.

Compete alla Segreteria la gestione e l'amministrazione del patrimonio finanziario e sociale nonché il corretto finanziamento dei GAU. La Segreteria provvede al proprio funzionamento attribuendo incarichi di lavoro specifici per singoli componenti di Segreteria garantendo la collegialità del lavoro e delle decisioni. I componenti di Segreteria, compreso il Segretario Responsabile, assenti senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive e per quattro, anche non consecutive, decadono automaticamente e saranno sostituiti dal Comitato Direttivo Provinciale.

#### **ART. 35 - Segretario Provinciale Responsabile**

Il Segretario Provinciale Responsabile coordina le politiche e le attività della Segreteria Provinciale, rappresenta la Federazione Provinciale nei confronti dei terzi ed in giudizio unicamente per le obbligazioni assunte su mandato degli Organismi Provinciali.

#### **ART. 36 - Compiti del Tesoriere**

Il Tesoriere è garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della compatibilità e regolarità degli atti amministrativi dell'Organizzazione e di eventuali attività collaterali.

Il Tesoriere cura l'esecuzione dei provvedimenti di spesa sulla base delle decisioni assunte dalla Segreteria Provinciale.

#### **ART. 37 - Collegio dei Revisori dei Conti Provinciale**

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Sindacato Provinciale è composto da tre componenti effettivi, compreso il Presidente, che è eletto al suo interno.

Il Collegio è eletto dal Congresso in seduta plenaria e a votazione palese.

Il Collegio ha il compito, ogni tre mesi pena la decadenza, di controllare i documenti amministrativi e contabili a livello Provinciale anche in relazione ai finanziamenti dei GAU, redige annualmente e presenta al Direttivo Provinciale, a completamento del rendiconto economico finanziario, la relazione sulla attività svolta.

Il rendiconto finanziario e la relazione sulla attività svolta, approvata dal Direttivo, devono essere inviate alla struttura Regionale e Nazionale di categoria, nonché alla C.S.P. entro il 31 marzo di ogni anno.

I componenti del Collegio non possono ricoprire altre cariche negli Organismi statuari della Federazione Provinciale.

Le riunioni del Collegio sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti che siano assenti senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive, decadono automaticamente.

Decadono, altresì, automaticamente, i componenti del Collegio assenti senza giustificato motivo, per quattro riunioni anche non consecutive, tra un Congresso e l'altro.

Decade, inoltre, il Presidente che non ha proceduto alla convocazione del Collegio alle scadenze previste.

I componenti decaduti saranno sostituiti dal Comitato Direttivo.

### **ART. 38 - Coordinamento di Area contrattuale medica e veterinaria**

A livello provinciale è costituito il Coordinamento di Area contrattuale medica e veterinaria che comprende i medici e veterinari dipendenti e convenzionati.

I Responsabili dell'Area medica e veterinaria dei GAU riuniti in assemblea eleggono il proprio Coordinatore a livello provinciale.

Ogni Coordinatore Provinciale, così eletto, partecipa, per tutto il tempo del suo incarico, alle riunioni del Coordinamento regionale.

Partecipa, altresì, con voto deliberante per tutto il tempo del suo incarico, alle riunioni del Direttivo Provinciale nonché alla contrattazione decentrata per la propria area. Il Coordinatore di Area che non partecipa, senza giustificato motivo, a due riunioni anche non consecutive del Direttivo Provinciale, decade automaticamente dal suo incarico.

Il Coordinamento, ha sede presso la Segreteria Provinciale della UIL FPL.

Il Coordinatore provinciale sceglie un responsabile per l'area della dirigenza; un responsabile per l'area della medicina generale; un responsabile per l'area specialistica e un responsabile per l'area veterinaria, sentito il parere favorevole della segreteria provinciale UIL FPL.

### **ART. 39 - Coordinamento di Area contrattuale della dirigenza sanitaria – amministrativa – tecnica – professionale**

A livello provinciale è costituito il Coordinamento di Area contrattuale della dirigenza sanitaria - amministrativa - tecnica - professionale.

I Responsabili dell'Area della dirigenza sanitaria - amministrativa - tecnica - professionale dei GAU riuniti in assemblea eleggono il proprio Coordinatore a livello provinciale.

Ogni Coordinatore Provinciale, così eletto, partecipa, per tutto il tempo del suo incarico, alle riunioni del Coordinamento regionale.

Partecipa, altresì, con voto deliberante per tutto il tempo del suo incarico, alle riunioni del Direttivo Provinciale nonché alla contrattazione decentrata per la propria area. Il Coordinatore di Area che non partecipa, senza giustificato motivo, a due riunioni anche non consecutive del Direttivo Provinciale, decade automaticamente dal suo incarico.

Il Coordinamento, ha sede presso la Segreteria Provinciale della UIL FPL.

### **ART. 40 - Coordinamenti Professionali e di Settore**

A livello provinciale sono istituiti Coordinamenti di professioni e professionalità nonché i Coordinamenti di settore aventi particolare rilievo nella loro specificità sul piano quanti-qualitativo sulla base delle decisioni assunte dagli Organismi Nazionali.

I Responsabili Professionali e/o di Settore del GAU, riuniti in assemblea, eleggono rispettivamente il proprio Coordinatore a livello provinciale.

Ogni Coordinatore, così eletto, partecipa, per tutto il tempo del suo incarico, alle riunioni del Coordinamento regionale.

Partecipa, altresì, con voto deliberante per tutto il tempo del suo incarico, alle riunioni del Direttivo Provinciale.

Il Coordinamento, ha sede presso la Segreteria Provinciale della UIL FPL.

### **ART. 41 - Compiti dei Coordinamenti Professionali e di Settore**

I Coordinamenti svolgono i seguenti compiti, da assumersi sempre di intesa con la rispettiva struttura Provinciale della UIL FPL:

- a) contribuire alla determinazione delle linee politico-sindacali delle rispettive strutture di appartenenza;
- b) avanzare proposte tecniche da armonizzare in una visione politica complessiva;
- c) partecipare alla impostazione della materia contrattuale nell'ambito della politica generale della Federazione, nonché alla analisi e progettazione delle linee strategiche sindacali;
- d) promuovere iniziative atte a dare risonanza ai progetti e documenti elaborati;

- e) fare proselitismo;
- f) promuovere e realizzare attività di aggiornamento professionale e sindacale;
- g) partecipare, su delega della Segreteria, alle trattative su problemi specifici.

I compiti di cui sopra valgono anche per l'Area contrattuale medica e veterinaria e per l'Area della dirigenza sanitaria - amministrativa - tecnico - professionale.

#### **ART. 42 - Coordinamento Donne Territoriale**

È istituito a livello provinciale il Coordinamento delle Donne al fine di promuovere, attraverso il dibattito tra le componenti femminili della Federazione, una politica di pari opportunità anche attraverso specifiche azioni nel sociale e nel mondo del lavoro, da assumersi d'intesa con la Segreteria Provinciale.

Le Coordinatrici dei GAU, riunite in assemblea, eleggono la Coordinatrice a livello provinciale.

La Coordinatrice partecipa con voto deliberante, per tutto il tempo del suo incarico, alle riunioni del Direttivo Provinciale.

Il Coordinamento Donne ha sede presso la Segreteria Provinciale della UIL FPL.

#### **ART. 43 - Compiti del Coordinamento Donne**

Il Coordinamento Donne, d'intesa con la rispettiva Segreteria Provinciale UIL FPL, promuove azioni tese al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) applicazione ed estensione dei principi per il raggiungimento delle pari opportunità tra donne e uomini nel mondo del lavoro e nella società;
- b) realizzazione di una maggiore diffusione dei consultori familiari;
- c) realizzazione nei programmi scolastici dell'educazione sanitaria della prevenzione;
- d) attuazione della legge sulla istituzione degli asili nido al fine di rendere funzionanti i servizi di sostegno al nucleo familiare;
- e) realizzazione della riorganizzazione dei servizi privilegiando la riforma dell'orario di lavoro;
- f) attuazione della tutela delle lavoratrici nei luoghi di lavoro;
- g) realizzazione dei programmi formativi;
- h) realizzazione di programmi di prevenzione e sulla sicurezza;
- i) proposizione di iniziative culturali e scientifiche;
- j) impegno di diffusione della Legge 53/2000 sui congedi parentali e successive;
- k) raggiungimento della piena attuazione delle normative vigenti a tutela della donna.

#### **ART. 44 - Dipartimento della Contrattazione**

È istituito a livello provinciale il Dipartimento della Contrattazione, strumento operativo della Segreteria Provinciale, avente lo scopo di dare contenuti politici, normativi ed economici alle richieste di risoluzione dei problemi contrattuali che interessano tutte le professioni dei vari comparti pubblici e privati, di tutti gli operatori della Sanità e delle Autonomie Locali.

Il Dipartimento opera in stretto collegamento con la Segreteria Provinciale della UIL FPL.

Il Dipartimento ha sede istituzionale presso la Segreteria Provinciale della UIL FPL.

#### **ART. 45 - Dipartimento della Prevenzione**

È istituito a livello provinciale il Dipartimento della Prevenzione e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, strumento operativo della Segreteria Provinciale, avente lo scopo di fornire alle strutture aziendali lo strumento di supporto tecnico e legislativo in materia di sicurezza e tutela della salute, di monitorare lo stato di attuazione della normativa vigente e di assicurare, d'intesa con la struttura regionale, attraverso corsi di formazione, lo sviluppo professionale conseguente all'evoluzione della disciplina.

Il Dipartimento opera in stretto collegamento alla Segreteria Provinciale della UIL FPL.

Il Dipartimento ha sede istituzionale presso la Segreteria Provinciale della UIL FPL.

#### **ART. 46 - Dipartimento del Terzo Settore**

È istituito a livello provinciale il Dipartimento del Terzo Settore, strumento operativo della Segreteria Provinciale, avente lo scopo di tutelare i diritti ed organizzare i lavoratori operanti nell'ambito dei servizi alla persona di tipo: Socio-Sanitario, Assistenziale-Educativo e di inserimento lavorativo, erogati da strutture private o no-profit, sia sotto la forma associativa che cooperativistica (Residenze Sanitarie Assistenziali, Laboratori e Centri Medici Privati, Case di Riposo a Carattere Assistenziale, Centri di Riabilitazione psico-motoria, Asili Nido ecc.).

Il Dipartimento organizza e tutela altresì i lavoratori che prestano la loro opera presso Enti Locali o Sanità in lavori socialmente utili e/o in forme di lavoro emergenti.

Il Dipartimento opera in stretto collegamento con la Segreteria Provinciale della UIL FPL.

Il Dipartimento ha sede istituzionale presso la Segreteria Provinciale della UIL FPL.

#### **ART. 47 - Dipartimento della Previdenza**

È istituito a livello provinciale il Dipartimento della Previdenza, strumento operativo della Segreteria Provinciale, avente lo scopo di affrontare tutta la tematica riguardante i trattamenti pensionistici del Settore Pubblico e Privato nonché la previdenza complementare e tutta la materia inerente il TFR e l'indennità premio di fine servizio.

Il Dipartimento opera in stretto collegamento con la Segreteria Provinciale della UIL FPL.

Il Dipartimento ha sede istituzionale presso la Segreteria Provinciale della UIL FPL.

#### **ART. 48 - Consulta Provinciale**

La Consulta, qualora costituita, sarà riunita almeno una volta l'anno, e sarà composta:

- a) dalla Segreteria Provinciale;
- b) dai Segretari dei GAU;
- c) dal Coordinatore Provinciale per l'Area contrattuale medica e veterinaria;
- d) dal Coordinatore Provinciale per l'Area contrattuale della dirigenza sanitaria-amministrativa-tecnica-professionale;
- e) dai Coordinatori professionali delegati;
- f) dai Responsabili per la sicurezza;
- g) dai delegati RSU.

La Consulta ha il compito di esaminare e discutere l'attività del Sindacato, l'andamento del proselitismo, formulare proposte di iniziativa politico-sindacale mirate alla crescita del consenso.

I lavori della Consulta possono essere aperti al contributo di ulteriori partecipazioni, interne od esterne, in presenza di argomenti di discussione che lo richiedano.

### *TITOLO III* STRUTTURE REGIONALI

#### **ART. 49 - Sindacato Regionale**

Il Sindacato Regionale attua una politica sindacale rispondente a livello della Regione ed ha facoltà di partecipazione a tutti gli organismi di cui è espressione.

## ART. 50 - **Compiti del Sindacato Regionale**

Il Sindacato Regionale:

- a) ricerca, elabora, propone le linee di politica sindacale in materie contrattuali e sociali di carattere regionale;
- b) organizza gli iscritti alla Federazione su scala regionale;
- c) attua la linea stabilita dal Congresso Regionale;
- d) interviene sulla struttura provinciale finanziariamente inadempiente mediante verifiche amministrative e contabili, avvalendosi del Collegio dei Revisori dei Conti Regionale, su esplicita richiesta della Segreteria Nazionale;
- e) gestisce il confronto con la Regione rispetto ai compiti istituzionali della stessa, per le piattaforme e le rivendicazioni di categoria nelle quali la Regione sia controparte istituzionale, per il perseguimento delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- f) provvede alla gestione della politica sociale, dei servizi e delle attività programmatiche a livello regionale in accordo con gli indirizzi e le scelte nazionali nell'ottica dello sviluppo del Sindacato dei cittadini;
- g) realizza la sintesi e la coerenza applicativa tra le scelte di politiche generali rivendicative e contrattuali nazionali a livello del territorio regionale;
- h) rappresenta il momento di acquisizione e verifica dei dati e delle informazioni su tutte le materie di interesse sindacale;
- i) sperimenta e gestisce il processo di decentramento organizzativo territoriale, sulla base delle indicazioni del Consiglio Generale;
- j) in stretto raccordo con la Segreteria Nazionale, assume iniziative e gestisce corsi di formazione sindacale;
- k) collabora alla realizzazione degli obiettivi individuati d'intesa con le U.R. nei settori di propria competenza e nelle politiche generali del Sindacato a livello regionale;
- l) contribuisce alla determinazione delle linee politiche e rivendicative a livello nazionale.

## ART. 51 - **Articolazioni e Organismi Regionali**

Il Sindacato Regionale è costituito dai seguenti Organismi e articolazioni:

- a) il Congresso Regionale;
- b) il Comitato Direttivo Regionale;
- c) la Direzione;
- d) la Consulta Sociale Regionale (facoltativa);
- e) la Segreteria;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) il Collegio dei Probiviri;
- h) il Coordinamento dell'Area contrattuale della dirigenza medica e veterinaria;
- i) il Coordinamento dell'Area contrattuale della dirigenza sanitaria-amministrativa-technica-professionale;
- j) il Coordinamento dell'Area contrattuale del Comparto Regione-Enti regionali;
- k) i Coordinamenti professionali e/o di settore;
- l) il Coordinamento donne;
- m) la Consulta sociale (facoltativa);
- n) i Dipartimenti:
  - della Contrattazione;
  - della Prevenzione;
  - del Terzo Settore;
  - della Previdenza.

## ART. 52 - **Congresso del Sindacato Regionale**

Il Congresso del Sindacato Regionale deve essere tenuto ordinariamente ogni quattro anni, ha luogo normalmente in preparazione del Congresso della UIL, ed in via straordinaria ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta da almeno due terzi dei componenti il Comitato Direttivo ovvero in caso di commissariamento.

Il Congresso è composto dai delegati eletti nei Congressi Provinciali, in rappresentanza degli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative e dei contributi sindacali, secondo la proporzione indicata dal Comitato Direttivo Regionale, numero organizzati-delegati.

## ART. 53 - **Scopi del Congresso Regionale**

Scopi del Congresso sono:

- a) esaminare e discutere l'attività del Sindacato sulla base della relazione della Segreteria uscente, le tesi per il dibattito congressuale approvate dal Comitato Centrale confederale della UIL, ed eventualmente integrate dal Consiglio Generale Nazionale della UIL FPL;
- b) determinare le linee e gli indirizzi cui si dovrà ispirare l'azione futura del Sindacato Regionale;
- c) approvare la mozione finale;
- d) eleggere:
  - il Comitato Direttivo;
  - il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - il Collegio dei Probiviri;
  - i delegati del Congresso Nazionale di categoria;
  - i delegati del Congresso dell'Unione Regionale UIL.

## ART. 54 - **Partecipazione al Congresso del Sindacato Regionale**

Hanno diritto di partecipare al Congresso con il diritto di voto:

- a) i delegati regolarmente eletti nei Congressi Provinciali;
- b) il Coordinatore Regionale dell'Area contrattuale medica e veterinaria;
- c) il Coordinatore Regionale dell'Area contrattuale della dirigenza sanitaria-amministrativa-tecnica-professionale;
- d) il Coordinatore regionale dell'Area contrattuale del Comparto Regioni-Enti regionali;
- e) i Responsabili (uno per Coordinamento) Regionali dei Coordinamenti professionali;
- f) la Responsabile Regionale del Coordinamento delle donne.

Hanno altresì diritto di partecipare al Congresso, senza diritto di voto, i componenti degli organismi direttivi uscenti, ove non siano stati eletti delegati.

## ART. 55 - **Nomina della Presidenza del Congresso Regionale**

All'apertura del Congresso i delegati, riuniti in assemblea plenaria, procedono alla nomina della Presidenza, composta da almeno tre componenti. La Presidenza ha i seguenti compiti:

- a) dirige i lavori del Congresso, garantendo il regolare e democratico svolgimento dello stesso;
- b) provvede alla elezione per la nomina delle seguenti Commissioni:
  - verifica poteri;
  - elettorale;
  - mozioni congressuali.
- c) presiede, con l'ausilio di eventuali Segretari verbalizzanti, alla compilazione dei verbali ed alla stesura di un riepilogo dei lavori del Congresso.

## **ART. 56 - Commissione Verifica Poteri del Congresso Regionale**

La Commissione Verifica Poteri, eletta in assemblea plenaria, è composta da almeno tre componenti. Essa riceve dalla Segreteria uscente, l'elenco dei delegati al Congresso, unitamente ai verbali dei rispettivi Congressi Provinciali, dei quali verifica la legittimità, assicurandosi che ogni delegato non sia in possesso di un numero di deleghe superiori a due, compresa la propria.

La Commissione Verifica Poteri provvede al ritiro ed al controllo delle singole deleghe per confermarne la validità, contrassegnando le stesse con la firma di almeno due dei suoi componenti.

## **ART. 57 - Commissione elettorale del Congresso Regionale**

La Commissione elettorale è composta da almeno tre componenti.

La Commissione elettorale, in relazione alle indicazioni ed ai documenti presentati e votati dal Congresso, compila le liste dei candidati, unitamente alla Presidenza, adotta ogni accorgimento per garantire il normale svolgimento delle operazioni di voto per gli organismi previsti.

I componenti della Commissione elettorale e di scrutinio non possono essere inclusi nelle liste dei candidati, qualora la votazione sia segreta.

La Commissione elettorale provvede alla compilazione del verbale delle elezioni e proclama i candidati eletti.

## **ART. 58 - Commissione per la stesura delle mozioni congressuali del congresso Regionale**

La Commissione per la stesura delle risoluzioni congressuali è composta da almeno tre componenti e procede, in relazione alla volontà e all'indirizzo degli interventi dei delegati, alla preparazione delle risoluzioni congressuali da sottoporsi all'approvazione del Congresso.

## **ART. 59 - Compiti del Comitato Direttivo**

Il Comitato Direttivo del Sindacato Regionale è l'organo di Direzione tra un Congresso e l'altro. Elege con votazioni separate e a voto palese, il Segretario Responsabile, la Segreteria, il Tesoriere, la Direzione ed eventualmente, un Presidente. Assume l'azione sindacale generale in relazione agli indirizzi dei Congressi della Federazione e definisce le direttive generali per l'attività contrattuale regionale; ha facoltà di organizzarsi in commissioni di lavoro. Le riunioni sono valide in prima ed in seconda convocazione (non meno di un'ora dopo) quando siano presenti, rispettivamente, almeno i due terzi o la metà più uno dei componenti, salvo per le delibere di cooptazione e per i provvedimenti disciplinari. È compito del Comitato Direttivo, o della Direzione, ove prevista, l'approvazione del rendiconto economico finanziario ed il programma di spesa annuale. Il Comitato Direttivo si riunisce ordinariamente quattro volte l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta l'Organismo competente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti o, nei casi previsti dalla legge, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Comitato Direttivo è convocato dalla Segreteria che ne fissa la data, la località e l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima.

In caso di urgenza tale termine è ridotto a 5 giorni.

I componenti del Comitato Direttivo che siano assenti, senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive, decadono automaticamente.

Decadono, altresì, automaticamente i componenti del Comitato Direttivo assenti, senza giustificato motivo, per tre riunioni anche se non consecutive.

Nei casi sopra esposti i componenti del Comitato Direttivo Regionale decadono automaticamente anche dal Direttivo Provinciale e da tutti gli altri incarichi eventualmente ricoperti.

## ART. 60 - **Composizione del Comitato Direttivo Regionale**

Il Direttivo Regionale è così composto:

- a) da 1 a 3 componenti compreso il Segretario Responsabile di ciascuna Segreteria Provinciale di competenza del territorio regionale;
- b) da 1 componente RSU per ciascuna provincia;
- c) dai componenti la Segreteria Regionale;
- d) dal Tesoriere;
- e) dal Presidente (facoltativo);
- f) dal Coordinatore dell'Area contrattuale medica e veterinaria;
- g) dal Coordinatore dell'Area contrattuale della dirigenza sanitaria-amministrativa-tecnica-professionale;
- h) da un componente di ogni dipartimento (contrattazione, prevenzione, terzo settore e previdenza);
- i) dai Coordinatori professionali e/o di settore;
- j) dalla Coordinatrice delle donne;

Alle riunioni del Comitato Direttivo Regionale partecipano, con voto consultivo, i componenti effettivi dei Revisori dei Conti e dei Provisori.

I componenti del Direttivo Regionale, così eletti decadono automaticamente dall'Organismo col cessare della carica ricoperta al momento della nomina e sono sostituiti dai subentranti alla medesima funzione.

## ART. 61 - **Segreteria Regionale**

La Segreteria è eletta dal Direttivo Regionale ed è composta da cinque componenti, compreso il Segretario Responsabile.

Alle riunioni di Segreteria partecipa, con voto consultivo, il Tesoriere.

La Segreteria opera in coerenza delle risoluzioni assunte dal Comitato Direttivo al quale risponde del suo operato, ed ha potere di intervento nell'ambito delle singole Province, al fine di garantire l'omogeneità degli indirizzi territoriali.

La Segreteria, su convocazione del Segretario Regionale, si riunisce, di norma almeno due volte al mese programmando le riunioni in giorni prefissati.

Compete alla Segreteria la gestione e l'amministrazione del patrimonio finanziario e sociale. La Segreteria provvede al proprio funzionamento attribuendo incarichi di lavoro specifici per singoli componenti di Segreteria, garantendo la collegialità del lavoro e delle decisioni.

I componenti di Segreteria, compreso il Segretario Responsabile, assenti senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive e per quattro, anche non consecutive, decadono automaticamente e saranno sostituiti dal Comitato Direttivo Regionale.

## ART. 62 - **Segretario Regionale Responsabile**

Il Segretario Regionale Responsabile coordina le politiche e le attività della Segreteria Regionale, rappresenta la Federazione Regionale nei confronti dei terzi ed in giudizio unicamente per le obbligazioni assunte su mandato degli Organismi Regionali.

## ART. 63 - **Compiti del Tesoriere**

Il Tesoriere è garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della compatibilità e regolarità degli atti amministrativi dell'Organizzazione e di eventuali attività collaterali.

Il Tesoriere cura l'esecuzione dei provvedimenti di spesa sulla base delle decisioni assunte dalla Segreteria Regionale.

## ART. 64 - **Direzione**

La Direzione è l'Organo di attuazione dei deliberati del Comitato Direttivo e risponde ad esso della sua attività.

La Direzione Regionale è così composta:

- dalla Segreteria;
- dal Presidente del Direttivo Regionale;
- dal Tesoriere;
- dai Segretari Provinciali Responsabili;
- dal Responsabile dell'Area della Dirigenza medica e veterinaria;
- dal Responsabile dell'Area della Dirigenza sanitaria-amministrativa-tecnica-professionale;
- il Coordinatore regionale dell'Area contrattuale del Comparto Regione-Enti regionali;
- dai Responsabili di ogni Dipartimento (contrattazione, prevenzione, terzo settore, previdenza);
- dalla Responsabile del Coordinamento Donne.

I componenti della Direzione Regionale, così eletti, decadono automaticamente dall'Organismo col cessare della carica ricoperta al momento della nomina e saranno sostituiti dai subentranti alla medesima funzione.

## ART. 65 - **Riunioni della Direzione**

La Direzione si riunisce di norma ogni due mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta la Segreteria lo ritenga necessario, o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti della Direzione stessa. La convocazione è fatta dal Segretario Regionale, che ne fissa la data, il luogo, dando comunicazione dell'Ordine del Giorno fissato dalla Segreteria almeno 15 giorni prima. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni.

Le riunioni della Direzione sono validamente costituite quando sono presenti almeno il 50 per cento più uno dei componenti effettivi. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

I componenti della Direzione che siano assenti senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive, decadono automaticamente e saranno sostituiti dal Comitato Direttivo.

Decadono, altresì, automaticamente, i componenti della Direzione che siano assenti per quattro riunioni, anche non consecutive, senza giustificato motivo e saranno sostituiti dal Comitato Direttivo.

## ART. 66 - **Compiti della Direzione**

Sono compiti della Direzione:

- a) approvare il rendiconto economico finanziario ed il programma di spesa annuale;
- b) vigilare sull'amministrazione del patrimonio sociale;
- c) promuovere lo sviluppo della organizzazione;
- d) trattare le questioni ad essa delegate dal Comitato Direttivo ed adottare provvedimenti di urgenza in casi e circostanze eccezionali;
- e) vigilare sulle attività delle strutture della organizzazione cooperando con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza dei lavoratori;
- f) provvedere alla designazione dei rappresentanti la Federazione negli Enti, nelle Commissioni e negli Organismi Regionali;
- g) nominare i Responsabili dei Dipartimenti: delle Professioni, della Contrattazione, della Prevenzione, del Terzo Settore, della Previdenza;
- h) delegare alla Segreteria Regionale, in Via generale o in casi particolari, proprie attribuzioni;
- i) organizzarsi in sezioni di studio e di lavoro anche per settori ad ausilio delle attività ed iniziative della Segreteria Regionale.

## **ART. 67 - Collegio dei Revisori dei Conti Regionale**

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Sindacato Regionale è composto da tre componenti effettivi, compreso il Presidente, che è eletto al suo interno.

Il Collegio è eletto dall'Assemblea Costituente in seduta plenaria e a votazione palese.

Il Collegio ha il compito, ogni tre mesi pena la decadenza, di controllare i documenti amministrativi e contabili a livello Regionale.

Provvede, altresì, alla verifica amministrativa e contabile delle strutture Provinciali su richiesta della Segreteria Nazionale.

Redige annualmente e presenta al Direttivo Regionale, a completamento del rendiconto economico finanziario, la relazione sulla attività svolta. Il rendiconto finanziario e la relazione sulla attività svolta, approvati dal Direttivo, devono essere inviati alla struttura Nazionale e alla U.R. entro il 31 marzo di ogni anno.

I componenti del Collegio non possono ricoprire altre cariche negli Organismi statuari della Federazione Regionale.

Le riunioni del Collegio sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti che siano assenti senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive, decadono automaticamente.

Decadono, altresì, automaticamente, i componenti del Collegio assenti senza giustificato motivo, per quattro riunioni anche non consecutive.

Decade, inoltre, il Presidente che non ha proceduto alla convocazione del Collegio alle scadenze previste.

I componenti decaduti saranno sostituiti dal Direttivo Regionale.

## **ART. 68 - Collegio dei Probiviri Regionale**

Il Collegio dei Probiviri del Sindacato Regionale è composto da 5 componenti effettivi, compreso il Presidente che è eletto al suo interno.

Il Collegio è eletto al Congresso in seduta plenaria e a votazione palese.

I componenti del Collegio dei Probiviri partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Comitato Direttivo. I componenti del Collegio non possono ricoprire la medesima carica negli Organismi Nazionali e Confederali.

Il Collegio dei Probiviri è competente ad esaminare i ricorsi presentati entro i termini previsti dalle norme confederali in materia.

Le riunioni del Collegio sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza; in casi di parità, vale doppio il voto del Presidente.

I componenti del Collegio dei Probiviri che siano assenti senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive, decadono automaticamente.

Decadono, altresì, automaticamente, i componenti del Collegio assenti, senza giustificato motivo, per quattro riunioni anche non consecutive.

Decade, inoltre, il Presidente che non ha proceduto alla convocazione del Collegio in presenza di adempimenti da espletare.

I componenti decaduti saranno sostituiti dal Direttivo Regionale.

## **ART. 69 - Coordinamento di Area contrattuale medica e veterinaria**

A livello regionale è costituito il Coordinamento di Area contrattuale medica e veterinaria che comprende i medici e veterinari dipendenti e convenzionati.

I Responsabili dell'Area medica e veterinaria provinciali riuniti in assemblea eleggono il proprio Coordinatore a livello regionale.

Il Coordinatore, così eletto, partecipa, per tutto il tempo del suo incarico, alle riunioni del Coordinamento Nazionale.

Partecipa, altresì, con voto deliberante per tutto il tempo del suo incarico, alle riunioni del Direttivo Regionale, alle riunioni della Direzione, ove prevista, nonché alla contrattazione decentrata per la propria area. Il Coordinatore di Area che non partecipa, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Direttivo Regionale, decade automaticamente dal suo incarico.

Il Coordinamento, ha sede presso la Segreteria Regionale della UIL FPL.

Il Coordinatore regionale sceglie un responsabile per l'area della dirigenza; un responsabile per l'area della medicina generale; un responsabile per l'area specialistica e un responsabile per l'area veterinaria, sentito il parere favorevole della segreteria regionale UIL FPL.

#### **ART. 70 - Coordinamento di Area contrattuale della dirigenza sanitaria – amministrativa – tecnica – professionale**

A livello regionale è costituito il Coordinamento di Area contrattuale della dirigenza sanitaria - amministrativa - tecnica - professionale.

I Responsabili dell'Area della dirigenza sanitaria - amministrativa - tecnica - professionale provinciale riuniti in assemblea eleggono il proprio Coordinatore a livello regionale.

Ogni Coordinatore Regionale, così eletto, partecipa, per tutto il tempo del suo incarico, alle riunioni del Coordinamento Nazionale.

Partecipa, altresì, con voto deliberante per tutto il tempo del suo incarico, alle riunioni del Direttivo Regionale nonché alla contrattazione decentrata per la propria area. Il Coordinatore di Area che non partecipa, senza giustificato motivo, a due riunioni anche non consecutive del Direttivo Regionale, decade automaticamente dal suo incarico.

Il Coordinamento, ha sede presso la Segreteria Regionale della UIL FPL.

#### **ART. 71 - Coordinamenti Professionali e di Settore**

A livello regionale sono istituiti Coordinamenti di professioni e professionalità nonché i Coordinamenti di settore aventi particolare rilievo nella loro specificità sul piano quantitativo sulla base delle decisioni assunte dagli Organismi Nazionali.

I Responsabili Professionali e/o di Settore provinciali, riuniti in assemblea, eleggono rispettivamente il proprio Coordinatore a livello Regionale.

Ogni Coordinatore, così eletto, partecipa, per tutto il tempo del suo incarico, alle riunioni del Coordinamento Nazionale.

Partecipa, altresì, con voto deliberante per tutto il tempo del suo incarico, alle riunioni del Direttivo Regionale, e decade anche dalla funzione di Coordinatore, ove non partecipi per due riunioni anche non consecutive senza giustificato motivo.

I Coordinamenti hanno sede presso la Segreteria Regionale della UIL FPL.

#### **ART. 72 - Composizione dei Coordinamenti Professionali e di Settore**

Ogni Coordinamento Professionale e/o di Settore è composto da tanti Responsabili, eletti a livello provinciale, nella misura di uno per raggruppamento professionale per quanti sono i territori Provinciali previsti in ogni singola Regione.

#### **ART. 73 - Compiti dei Coordinamenti Professionali e di Settore**

I Coordinamenti svolgono i seguenti compiti, da assumersi sempre di intesa con la rispettiva struttura Regionale della UIL FPL:

- a) contribuire alla determinazione delle linee politico-sindacali delle rispettive strutture di appartenenza;
- b) avanzare proposte tecniche da armonizzare in una visione politica complessiva;
- c) partecipare alla impostazione della materia contrattuale nell'ambito della politica generale della Federazione, nonché alla analisi e progettazione delle linee strategiche sindacali;
- d) promuovere iniziative atte a dare risonanza ai progetti e documenti elaborati;

- e) fare proselitismo;
- f) promuovere e realizzare attività di aggiornamento professionale e sindacale;
- g) partecipare, su delega della Segreteria, alle trattative su problemi specifici.

I compiti di cui sopra valgono anche per l'Area contrattuale medica e veterinaria e per l'Area della dirigenza sanitaria - amministrativa - tecnica - professionale.

#### **ART. 74 - Coordinamento Donne Regionale**

È istituito a livello regionale il Coordinamento delle Donne al fine di promuovere, attraverso il dibattito tra le componenti femminili della Federazione, una politica di pari opportunità anche attraverso specifiche azioni nel sociale e nel mondo del lavoro, da assumersi d'intesa con la Segreteria Regionale.

Le Coordinatrici Provinciali, riunite in assemblea, eleggono la Coordinatrice a livello regionale.

La Coordinatrice partecipa con voto deliberante, per tutto il tempo del suo incarico, alle riunioni del Direttivo Regionale.

Le Coordinatrici provinciali. Riunite in assemblea. Eleggono la Coordinatrice Regionale.

La Coordinatrice così eletta, partecipa, per tutto il tempo del suo incarico, alle riunioni del Direttivo Regionale, e decade anche da Coordinatrice, ove non partecipi per due riunioni anche non consecutive, senza giustificato motivo.

Il Coordinamento Donne ha sede presso la Segreteria Regionale della UIL FPL.

#### **ART. 75 - Composizione del Coordinamento Donne**

Il Coordinamento Regionale delle Donne è composto da tutte le Coordinatrici Provinciali elette da ogni singola struttura Provinciale.

#### **ART. 76 - Compiti del Coordinamento Donne**

Il Coordinamento Donne, d'intesa con la rispettiva Segreteria Regionale UIL FPL, promuove azioni tese al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) applicazione ed estensione dei principi per il raggiungimento delle pari opportunità tra donne e uomini nel mondo del lavoro e nella società;
- b) realizzazione di una maggiore diffusione dei consultori familiari;
- c) realizzazione nei programmi scolastici dell'educazione sanitaria della prevenzione;
- d) attuazione della legge sulla istituzione degli asili nido al fine di rendere funzionanti i servizi di sostegno al nucleo familiare;
- e) realizzazione della riorganizzazione dei servizi privilegiando la riforma dell'orario di lavoro;
- f) attuazione della tutela delle lavoratrici nei luoghi di lavoro;
- g) realizzazione dei programmi formativi;
- h) realizzazione di programmi di prevenzione e sulla sicurezza;
- i) proposizione di iniziative culturali e scientifiche;
- j) impegno di diffusione della Legge 53/2000 sui congedi parentali e successive;
- k) raggiungimento della piena attuazione delle normative vigenti a tutela della donna.

#### **ART. 76 bis - Nuovi coordinamenti professionali e di settore**

A livello regionale possono essere istituiti nuovi Coordinamenti di professioni e professionalità, nonché nuovi coordinamenti di settore aventi particolare rilievo nella loro specificità sul piano quantitativo e qualitativo sulla base delle decisioni assunte dagli organismi regionali. I responsabili professionali e/o di settore provinciali, riuniti in assemblea, eleggono rispettivamente il proprio coordinatore a livello regionale. Partecipa altresì con voto deliberante, per tutto il tempo del suo incarico alle riunioni del Direttivo Regionale, e decade anche dalle funzioni di coordinatore, ove non partecipi per due riunioni, anche con consecutive, senza giustificato motivo. I coordinamenti hanno sede presso la Segreteria Regionale della UIL-FPL.

## **ART. 77 – Consulta Sociale Regionale**

Può essere costituita a livello regionale una Consulta Sociale avente lo scopo di dare contenuti politici alle richieste di risoluzione di problemi sociali che interessano la collettività.

La Consulta è composta, da rappresentanti del Sindacato e da rappresentanti di Associazioni od espressioni democratiche che rappresentano i cittadini e l'utenza.

Il Comitato Direttivo delibera la nomina del Presidente e la composizione della Consulta, con sede presso la Segreteria Regionale.

Il Presidente, che partecipa alle riunioni della Direzione Regionale e/o del Comitato Direttivo, ha il compito di provvedere, di intesa con la Segreteria, alla convocazione ed al funzionamento della Consulta.

La Segreteria per il contributo sulle specifiche problematiche trattate dalla Consulta può avvalersi del contributo del Presidente.

## **ART. 78 - Dipartimento della Contrattazione**

È istituito a livello regionale il Dipartimento della Contrattazione, strumento operativo della Segreteria Regionale, avente lo scopo di dare contenuti politici, normativi ed economici alle richieste di risoluzione dei problemi contrattuali che interessano tutte le professioni dei vari comparti pubblici e privati, di tutti gli operatori della Sanità e delle Autonomie Locali.

Il Dipartimento opera in stretto collegamento con la Segreteria Regionale della UIL FPL.

Il Dipartimento ha sede istituzionale presso la Segreteria Regionale della UIL FPL.

## **ART. 79 - Dipartimento della Prevenzione**

È istituito a livello regionale il Dipartimento della Prevenzione e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, strumento operativo della Segreteria Regionale, avente lo scopo di fornire alle strutture provinciali lo strumento di supporto tecnico e legislativo in materia di sicurezza e tutela della salute, di monitorare lo stato di attuazione della normativa vigente e di assicurare, d'intesa con la struttura nazionale, attraverso corsi di formazione, lo sviluppo professionale conseguente all'evoluzione della disciplina.

Il Dipartimento opera in stretto collegamento con la Segreteria Regionale della UIL FPL.

Il Dipartimento ha sede istituzionale presso la Segreteria Regionale della UIL FPL.

## **ART. 80 - Dipartimento del Terzo Settore**

È istituito a livello regionale il Dipartimento del Terzo Settore, strumento operativo della Segreteria Regionale, avente lo scopo di tutelare i diritti ed organizzare i lavoratori operanti nell'ambito dei servizi alla persona di tipo: Socio-Sanitario, Assistenziale-Educativo e di inserimento lavorativo, erogati da strutture private o no-profit, sia sotto la forma associazionistica che cooperativistica (Residenze Sanitario Assistenziali, Laboratori e Centri Medici Privati, Case di Riposo a Carattere Assistenziale, Centri di Riabilitazione psico-motoria, Asili Nido ecc.).

Il Dipartimento organizza e tutela altresì i lavoratori che prestano la loro opera presso Enti Locali o Sanità in lavori socialmente utili e/o in forme di lavoro emergenti.

Il Dipartimento opera in stretto collegamento con la Segreteria Regionale della UIL FPL.

Il Dipartimento ha sede istituzionale presso la Segreteria Regionale della UIL FPL.

## **ART. 81 - Dipartimento della Previdenza**

È istituito a livello regionale il Dipartimento della Previdenza, strumento operativo della Segreteria Regionale, avente lo scopo di affrontare tutta la tematica riguardante i trattamenti pensionistici del Settore Pubblico e Privato nonché la previdenza complementare e tutta la materia inerente il TFR e l'indennità premio di fine servizio.

Il Dipartimento opera in stretto collegamento con la Segreteria Regionale della UIL FPL.

Il Dipartimento ha sede istituzionale presso la Segreteria Regionale della UIL FPL.

*TITOLO IV*  
STRUTTURA NAZIONALE

**ART. 82 - Federazione Nazionale**

La Federazione dei Poteri Locali Nazionale è costituita dai lavoratori ad essa associati e si struttura organizzativamente in Sindacati Regionali, Sindacati Provinciali e Gruppi Aziendali (GAU) di categoria con l'obbligo della partecipazione a tutti gli Organismi, di cui fa parte, nell'ambito della UIL.

Rappresenta la categoria in sede Internazionale presso la Confederazione Internazionale dei Sindacati Liberi (ICFTU), la Confederazione Europea dei Sindacati (CES) e presso il Sindacato Public Services International (ISP).

**ART. 83 - Compiti della F.P.L. Nazionale**

La Federazione Nazionale:

- a) determina con la effettiva partecipazione delle strutture Regionali e Provinciali, le linee politico sindacali;
- b) organizza gli iscritti alla Federazione su scala nazionale;
- c) da attuazione alla linea stabilita dal Congresso Nazionale;
- d) provvede mediante il Collegio dei Revisori dei Conti, alle eventuali verifiche amministrative e contabili delle strutture periferiche;
- e) gestisce il confronto con il Governo sia rispetto ai suoi compiti istituzionali di programmazione e di riforma, sia con le istituzioni preposte per le piattaforme e le rivendicazioni di categoria;
- f) ricerca, elabora, propone le linee di politica sindacale in materie contrattuali di carattere nazionale;
- g) provvede alla gestione della politica sociale, dei servizi e delle attività programmatiche, a livello nazionale, in accordo con gli indirizzi delle scelte confederali, nell'ottica dello sviluppo del Sindacato dei cittadini;
- h) realizza la sintesi e la coerenza applicativa tra le scelte di politica generale rivendicativa e contrattuale confederale a livello nazionale. Si fa promotrice, in tutte le strutture di categoria, di politiche di pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici;
- i) rappresenta il momento di verifica, acquisizione e controllo dei dati e delle informazioni su tutte le materie di interesse sindacale;
- j) organizza e gestisce corsi di formazione e aggiornamento sindacale;
- k) promuove iniziative tese a realizzare la formazione, l'aggiornamento culturale e professionale dei lavoratori.

**ART. 84 - Articolazioni e Organismi Nazionali**

Il Sindacato Nazionale è costituito dai seguenti Organismi e articolazioni:

- a) il Congresso Nazionale;
- b) il Consiglio Generale;
- c) la Direzione;
- d) il Presidente (facoltativo);
- e) la Segreteria;
- f) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- g) il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- h) l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria;
- i) l'Area della Dirigenza Sanitaria-Amministrativa-Tecnica-Professionale;
- j) i Coordinamenti Professionali e/o di Settore;
- k) il Coordinamento delle Donne;
- l) la Consulta sociale (facoltativa);
- m) i Dipartimenti;

- della Contrattazione;
- della Prevenzione;
- del Terzo Settore;
- della Previdenza;
- Internazionale.

#### ART. 85 - **Congresso Nazionale**

Il Congresso deve essere tenuto ogni quattro anni ed in via straordinaria ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta da almeno due terzi dei componenti il Consiglio Generale o da almeno un terzo degli iscritti alla Federazione FPL. La data, la località e l'ordine del giorno del Congresso vengono fissati dal Consiglio Generale della Federazione almeno sei mesi prima e comunque secondo le indicazioni della Confederazione. Il Consiglio Generale fissa altresì, di volta in volta, le modalità relative alla partecipazione ed al numero dei delegati in proporzione al numero degli organizzati in regola con il pagamento delle quote associative.

Il Congresso è valido in prima convocazione quando ci siano rappresentati, tramite i delegati, i 2/3 degli iscritti ed, in seconda convocazione, quando sia rappresentata almeno la maggioranza degli stessi.

Il Congresso, aperto da un componente del Consiglio Generale delegato dalla Segreteria, procede alla elezione della Presidenza, delle altre cariche congressuali e della Commissione Verifica Poteri, prima di iniziare la discussione all'ordine del giorno.

#### ART. 86 - **Scopi del Congresso Nazionale**

Il Congresso Nazionale è il massimo organo della UIL FPL cui spettano pieni poteri deliberativi.

Sono suoi scopi particolari:

- esaminare la relazione generale presentata dalla Segreteria Nazionale sull'attività svolta dall'ultimo Congresso;
- deliberare sull'indirizzo che deve seguire l'organizzazione;
- esaminare le politiche di bilancio e l'indirizzo finanziario;
- definire la linea politico-sindacale ed il programma della Federazione;
- eleggere:
  - il Consiglio Generale;
  - il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - il Collegio dei Probiviri;
  - i delegati del Congresso Confederale UIL, secondo le norme ed il rapporto indicato dalla Confederazione.
- deliberare eventuali modifiche al presente Statuto.

#### ART. 87 - **Partecipazione al Congresso Nazionale**

Hanno diritto di partecipare al Congresso con diritto di voto:

- i delegati regolarmente eletti nei Congressi Regionali;
- tre delegati designati dall'Area contrattuale medica e veterinaria;
- tre delegati designati dall'Area contrattuale della dirigenza sanitaria-amministrativa-technica-professionale;
- i Responsabili (uno per Coordinamento) Nazionali dei Coordinamenti professionali;
- la Responsabile Nazionale del Coordinamento delle donne.

Hanno altresì diritto di partecipare al Congresso, senza diritto di voto, i componenti uscenti del Consiglio Generale che non siano stati eletti delegati, nonché eventuali rappresentanti di Organizzazioni Sindacali aderenti in seconda affiliazione alla UIL FPL.

## **ART. 88 - Presidenza del Congresso Nazionale**

All'apertura del Congresso i delegati, riuniti in assemblea plenaria, procedono alla nomina della Presidenza, composta da almeno cinque componenti. La Presidenza ha i seguenti compiti:

- a) dirigere i lavori del Congresso, garantendo il regolare e democratico svolgimento dello stesso;
- b) provvedere alla elezione per la nomina delle seguenti Commissioni:
  - verifica poteri;
  - elettorale;
  - mozioni congressuali.
- c) presiede, con l'ausilio di eventuali Segretari verbalizzanti, alla compilazione dei verbali ed alla stesura di un riepilogo dei lavori del Congresso.

## **ART. 89 - Commissione Verifica Poteri del Congresso Nazionale**

La Commissione Verifica Poteri, eletta in assemblea plenaria, è composta da almeno tre componenti. Essa riceve dalla Segreteria uscente, l'elenco dei delegati al Congresso, unitamente ai verbali dei rispettivi Congressi Regionali, dei quali verifica la legittimità, assicurandosi che ogni delegato non sia in possesso di un numero di deleghe superiori a due, compresa la propria.

La Commissione Verifica Poteri provvede al ritiro ed al controllo delle singole deleghe per confermarne la validità, contrassegnando le stesse con la firma di almeno due dei suoi componenti.

## **ART. 90 - Commissione elettorale del Congresso Nazionale**

La Commissione elettorale è composta da almeno tre componenti.

La Commissione elettorale, in relazione alle indicazioni ed ai documenti presentati e votati dal Congresso, compila le liste dei candidati, unitamente alla Presidenza, adotta ogni accorgimento per garantire il normale svolgimento delle operazioni di voto per gli organismi previsti e, esaurite le votazioni, provvede agli scrutini.

I componenti della Commissione elettorale non possono essere inclusi nelle liste dei candidati, qualora la votazione sia segreta.

Ultimate le votazioni, la Commissione elettorale provvede alla compilazione del verbale e proclama i candidati eletti.

## **ART. 91 - Commissione mozioni congressuali del Congresso Nazionale**

La Commissione per la stesura delle risoluzioni congressuali è composta da almeno tre componenti e procede, in relazione alla volontà e all'indirizzo degli interventi dei delegati, alla preparazione delle risoluzioni congressuali da sottoporsi all'approvazione del Congresso.

## **ART. 92 - Composizione del Consiglio Generale**

Sono componenti il Consiglio Generale Nazionale:

- a) il Presidente (facoltativo);
- b) i Segretari Provinciali Responsabili;
- c) i Segretari Regionali Responsabili;
- d) il Segretario Generale;
- e) il Segretario Generale Aggiunto (previsto solo per il livello nazionale);
- f) i Segretari Nazionali;
- g) il Presidente della Consulta Sociale;
- h) il Tesoriere;
- i) la Segreteria Nazionale del Coordinamento dell'Area contrattuale medica e veterinaria;

- j) la Segreteria Nazionale del Coordinamento dell'Area contrattuale della dirigenza sanitaria-amministrativa-tecnica-professionale;
- k) i Coordinatori Nazionali delle professioni e/o di settore;
- l) la Coordinatrice Nazionale delle donne;
- m) i Responsabili Nazionali di ogni dipartimento;
- n) il Responsabile Nazionale del servizio "mobbing".

Partecipano al Consiglio Generale, con voto consultivo, i Revisori dei Conti e i probiviri Nazionali.

I componenti del Consiglio Generale, così eletti, decadono automaticamente dall'organismo col cessare della carica ricoperta al momento della nomina e sono sostituiti dai subentranti alla medesima funzione.

I componenti del Consiglio Generale che siano assenti, senza giustificato motivo per due riunioni consecutive, decadono dal Consiglio Generale e dalla carica ricoperta a livello provinciale o regionale e da tutti gli altri incarichi eventualmente ricoperti e saranno sostituiti dai subentranti.

Decadono, altresì, automaticamente, i componenti del Consiglio Generale assenti, senza giustificato motivo, per quattro riunioni anche non consecutive e saranno sostituiti con le stesse modalità del comma precedente.

### **ART. 93 - Compiti del Consiglio Generale**

Il Consiglio Generale è l'Organo di direzione della UIL FPL nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro; è responsabile della pratica attuazione delle decisioni congressuali e ne controlla l'applicazione; risponde della sua attività al Congresso Nazionale della UIL FPL.

Il Consiglio Generale elegge con votazioni separate e a voto palese:

- a) il Segretario Generale;
- b) il Segretario Generale Aggiunto (previsto solo per il livello nazionale);
- c) la Segreteria;
- d) il Tesoriere;
- e) la Direzione;
- f) il Presidente della Consulta Sociale.

Sono suoi compiti particolari:

- a) convocare il Congresso Nazionale della UIL FPL e fissarne le modalità di svolgimento;
- b) stabilire le direttive generali dell'attività contrattuale;
- c) provvedere alla gestione della politica sociale, dei servizi e delle attività programmatiche a livello nazionale in raccordo con gli indirizzi e le scelte confederali nell'ottica dello sviluppo della politica del sindacato dei cittadini;
- d) fissare le direttive delle politiche sindacali, organizzative e gestionali;
- e) decidere su ogni questione di natura organizzativa, ivi compresa la individuazione e costituzione di Organismi nazionali sociali, di Coordinamento nazionale delle donne e di Dipartimenti riferiti alle varie attività della Federazione;
- f) delegare alla Direzione, per casi particolari, adempimenti di propria competenza.

### **ART. 94 - Funzionalità del Consiglio Generale**

Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta l'Organismo competente lo ritenga necessario o lo richieda un terzo dei suoi componenti. Le riunioni sono valide in prima ed in seconda convocazione (non meno di un'ora dopo) quando siano presenti rispettivamente, almeno i 2/3 o la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono valide a maggioranza dei voti dei presenti, salvo per le deliberazioni di cooptazione e per i provvedimenti disciplinari.

## ART. 95 - **Direzione**

La Direzione è l'Organo di attuazione dei deliberati del Consiglio Generale e risponde ad esso della sua attività.

La Direzione Nazionale è composta:

- dal Presidente;
- dal Segretario Generale;
- dal Segretario Generale Aggiunto;
- dalla Segreteria;
- dal Tesoriere;
- dai Segretari Regionali Responsabili;
- dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti (senza diritto di voto);
- dal Presidente del Collegio dei Probiviri (senza diritto di voto);
- dal Presidente della Consulta Sociale;
- dal Responsabile dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria;
- dal Responsabile dell'Area della Dirigenza Sanitaria-Amministrativa-Tecnica-Professionale;
- dalla Responsabile Nazionale delle Donne;
- dai Responsabili di ogni Dipartimento.

I componenti della Direzione Nazionale, decadono automaticamente dall'Organismo col cessare della carica ricoperta al momento della nomina. Saranno sostituiti dai subentranti nella medesima carica.

## ART. 96 - **Compiti della Direzione**

Sono compiti della Direzione:

- a) approvare il rendiconto economico finanziario ed il programma di spesa annuale;
- b) deliberare la misura dei contributi sindacali e la relativa ripartizione degli stessi tra le strutture;
- c) vigilare sull'amministrazione del patrimonio sociale;
- d) promuovere lo sviluppo della organizzazione;
- e) trattare le questioni ad essa delegate dal Consiglio Generale ed adottare provvedimenti di urgenza in casi e circostanze eccezionali;
- f) vigilare sulle attività delle strutture della organizzazione cooperando con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza dei lavoratori;
- g) provvedere alla designazione dei rappresentanti la Federazione negli Enti, nelle Commissioni e negli Organismi Nazionali e Internazionali;
- h) nominare i Responsabili dei Dipartimenti: delle Professioni, della Contrattazione, della Prevenzione, del Terzo Settore, della Previdenza e dell'Internazionale;
- i) nominare il Direttore Responsabile degli organi ufficiali di stampa della Federazione;
- j) delegare alla Segreteria Nazionale, in via generale o in casi particolari, proprie attribuzioni;
- k) organizzarsi in sezioni di studio e di lavoro anche per settori ad ausilio delle attività ed iniziative della Segreteria Nazionale;
- l) decidere, verso le strutture di competenza (Provinciali e Regionali), l'azione disciplinare verso gli iscritti alla Federazione e le strutture, con diritto di conferire tale delega, revocabile, alla Segreteria Nazionale, per tutti i casi che rivestano particolare urgenza.

## ART. 97 - **Compiti del Tesoriere**

Il Tesoriere, esterno alla Segreteria, è eletto dal Consiglio Generale, è garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

Il Tesoriere cura l'esecuzione dei provvedimenti di spesa sulla base delle decisioni assunte dalla Segreteria Nazionale.

## **ART. 98 - Riunioni della Direzione**

La Direzione si riunisce di norma ogni tre mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta la Segreteria Nazionale lo ritenga necessario, o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti della Direzione stessa. La convocazione è fatta dal Segretario Generale, che ne fissa la data, il luogo, dando comunicazione dell'Ordine del Giorno fissato dalla Segreteria almeno 15 giorni prima. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni.

Le riunioni della Direzione sono validamente costituite quando è presente almeno la maggioranza dei componenti effettivi. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi previsti dall'art. --- (norme disciplinari).

I componenti della Direzione che siano assenti senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive, decadono automaticamente e saranno sostituiti dal Consiglio Generale.

Decadono, altresì, automaticamente, i componenti della Direzione assenti per quattro riunioni, anche non consecutive, senza giustificato motivo e saranno sostituiti dal Consiglio Generale.

## **ART. 99 - Segreteria Nazionale**

La Segreteria Nazionale è l'organo esecutivo della UIL FPL. Essa provvede all'esecuzione delle decisioni del Consiglio Generale, della Direzione e della Consulta Sociale Nazionale; assicura la gestione continuativa dell'Organizzazione e delibera su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza comprese le azioni disciplinari secondo le modalità previste dal presente Statuto. Provvede alla direzione quotidiana delle attività della Federazione e realizza un rapporto sistematico con le strutture Regionali e Provinciali atto a garantire lo svolgimento dell'attività corrente. Compete alla Segreteria la gestione e l'amministrazione del patrimonio finanziario e sociale.

Alla Segreteria Nazionale è demandato l'incarico di stabilire modalità di funzionamento e compiti spettanti al Presidente del Consiglio Generale.

La Segreteria sottopone al Consiglio Generale ed alla Direzione i problemi di loro competenza, provvedendo alla loro convocazione con preciso Ordine del Giorno, con un periodo di congruo preavviso, fatti salvi i casi di urgenza.

La Segreteria provvede al proprio funzionamento attribuendo incarichi di lavoro specifici per singoli componenti di Segreteria, garantendo la collegialità del lavoro e delle decisioni.

La Segreteria si riunisce su convocazione del Segretario Generale, almeno due volte al mese, in giorni prefissati; ad essa partecipa, senza diritto di voto, il Tesoriere.

## **ART. 100 - Composizione della Segreteria Nazionale**

La Segreteria Nazionale è composta da 5 componenti compreso il Segretario Generale. Essa è eletta dal Consiglio Generale; opera in maniera collegiale; le sue decisioni sono assunte a maggioranza.

I Segretari che nel corso dell'anno siano assenti per due riunioni consecutive, senza giustificato motivo, decadono automaticamente e sono sostituiti dal Consiglio Generale.

Decadono, altresì, automaticamente, i Segretari assenti, senza giustificato motivo, per un totale di quattro riunioni anche non consecutive e saranno sostituiti dal Consiglio Generale.

Decade, inoltre, il Segretario Generale ove non provveda, per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, a convocare la Segreteria.

## **ART. 101 - Segretario Generale**

Il Segretario Generale coordina le politiche e le attività della Segreteria Nazionale, rappresenta la Federazione Nazionale nei confronti dei terzi ed in giudizio, assume ogni decisione ritenuta urgente e può intervenire a qualsiasi livello ed in ogni sede nei quali la UIL FPL sia costituita o abbia interessi politici, organizzativi, giuridici, finanziari.

Il Segretario Generale, può altresì, in nome e per conto della Federazione, su deliberazio-

ne della Segreteria e sentita la Direzione, acquistare o vendere immobili e stipulare contratti di mutuo, anche ipotecari, intervenendo nei relativi atti pubblici con tutte le necessarie facoltà al riguardo.

In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza legale è delegata al Segretario Generale Aggiunto.

#### **ART. 102 - Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale**

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Sindacato Nazionale è composto da cinque componenti, compreso il Presidente, che è eletto al suo interno.

Il Collegio è eletto dal Congresso in seduta plenaria ed a votazione palese.

Il Collegio ha il compito, almeno ogni tre mesi pena la decadenza, di controllare i documenti amministrativi e contabili della struttura Nazionale proponendo alla Segreteria i provvedimenti ritenuti opportuni al superamento delle eventuali deficienze.

Il Collegio redige annualmente e presenta al Consiglio Generale, a completamento del rendiconto economico finanziario, la relazione sulla attività svolta.

Il Collegio, su mandato della Segreteria Nazionale, provvede alla verifica amministrativa e contabile delle strutture Regionali e Provinciali della UIL FPL.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Generale.

I componenti del Collegio non possono ricoprire altre cariche direttive ed esecutive negli Organismi Nazionali.

Le riunioni del Collegio sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti che siano assenti senza giustificato motivo, per due riunioni anche non consecutive, decadono automaticamente e saranno sostituiti dal Consiglio Generale.

Decadono, altresì, automaticamente, i componenti del Collegio assenti, senza giustificato motivo, per quattro riunioni anche non consecutive e saranno sostituiti dal Consiglio generale.

Decade, inoltre, il Presidente che non ha proceduto alla convocazione del Collegio alle scadenze previste.

#### **ART. 103 - Collegio dei Probiviri Nazionale**

Il Collegio dei Probiviri del Sindacato Nazionale è composto da un numero di 7 componenti, compreso il Presidente che è eletto al suo interno.

Il Collegio è eletto al Congresso in seduta plenaria e a votazione palese.

I componenti del Collegio dei Probiviri partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Generale. I componenti del Collegio non possono ricoprire altre cariche negli Organismi Confederali o cariche direttive ed esecutive negli Organismi Nazionali della Federazione.

Il Collegio dei Probiviri è competente ad esaminare i ricorsi presentati entro il termine di 15 giorni avverso provvedimenti disciplinari assunti dagli Organismi direttivi Nazionali o dagli Organismi direttivi delle strutture Regionali e Provinciali o dai Collegi dei probiviri Regionali. Il Collegio dei Probiviri è tenuto a pronunciare la propria decisione, pena la decadenza del provvedimento impugnato, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Le riunioni del Collegio sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza; in casi di parità, vale doppio il voto del Presidente.

I componenti del Collegio dei Probiviri che siano assenti senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive, decadono automaticamente e saranno sostituiti dal Consiglio Generale.

Decadono, altresì, automaticamente, i componenti del Collegio assenti, senza giustificato motivo, per quattro riunioni anche non consecutive, e saranno sostituiti dal Consiglio Generale.

Decade, inoltre, il Presidente che non ha proceduto alla convocazione del Collegio in presenza di adempimenti da espletare.

## **ART. 104 - Area della Dirigenza Medica e Veterinaria**

A livello Nazionale è costituito il Coordinamento di Area contrattuale medica e veterinaria che comprende i medici e veterinari dipendenti e/o convenzionati.

I Responsabili Regionali dell'Area medica e veterinaria, riuniti in assemblea, eleggono la Segreteria Nazionale del Coordinamento che è composta da tre componenti compreso il Coordinatore Responsabile Nazionale.

Eleggono, altresì, il Tesoriere del Coordinamento.

La Segreteria partecipa per tutto il tempo del suo mandato, con voto deliberante, alle riunioni del Consiglio Generale.

Il Coordinamento, ha sede presso la Segreteria Nazionale della UIL FPL.

Il Coordinatore nazionale sceglie un responsabile per l'area della dirigenza; un responsabile per l'area della medicina generale; un responsabile per l'area specialistica e un responsabile per l'area veterinaria, sentito il parere favorevole della segreteria nazionale UIL FPL.

## **ART. 105 - Compiti dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria**

Il Coordinamento di Area avrà i seguenti compiti, da assumersi sempre di intesa con la Segreteria Nazionale della UIL FPL:

- 1) contribuire alla determinazione delle linee politico-sindacali;
- 2) avanzare proposte tecniche da armonizzare in una visione politica complessiva;
- 3) partecipare alla impostazione della materia contrattuale nell'ambito della politica generale della Federazione, nonché alla analisi e progettazione delle linee strategiche sindacali di politica sanitaria;
- 4) promuovere iniziative atte a dare risonanza ai progetti e documenti elaborati;
- 5) fare proselitismo;
- 6) promuovere e realizzare attività di aggiornamento professionale e sindacale;
- 7) partecipare alle trattative su problemi specifici.

## **ART. 106 - Area della Dirigenza Sanitaria – Amministrativa Tecnica – Professionale**

A livello Nazionale è costituito il Coordinamento di Area contrattuale della Dirigenza sanitaria - amministrativa - tecnica - professionale.

I Responsabili Regionali dell'Area della dirigenza sanitaria - amministrativa - tecnica - professionale, riuniti in assemblea, eleggono la Segreteria Nazionale del Coordinamento che è composta da tre componenti compreso il Coordinatore Nazionale.

Eleggono, altresì, il Tesoriere del Coordinamento.

La Segreteria partecipa per tutto il tempo del suo mandato, con voto deliberante, alle riunioni del Consiglio Generale.

Il Coordinamento, ha sede presso la Segreteria Nazionale della UIL FPL.

## **ART. 107 - Compiti dell'Area della Dirigenza Sanitaria Amministrativa – Tecnica – Professionale**

Il Coordinamento di Area avrà i seguenti compiti, da assumersi sempre di intesa con la Segreteria Nazionale della UIL FPL:

- 1) contribuire alla determinazione delle linee politico-sindacali;
- 2) avanzare proposte tecniche da armonizzare in una visione politica complessiva;
- 3) partecipare alla impostazione della materia contrattuale nell'ambito della politica generale della Federazione, nonché alla analisi e progettazione delle linee strategiche sindacali;
- 4) promuovere iniziative atte a dare risonanza ai progetti e documenti elaborati;
- 5) fare proselitismo;
- 6) promuovere e realizzare attività di aggiornamento professionale e sindacale;
- 7) partecipare, su delega della Segreteria, alle trattative su problemi specifici.

## **ART. 108 - Coordinamenti Professionali e di Settore**

A livello Nazionale sono istituiti i Coordinamenti di Professioni e professionalità nonché i Coordinamenti di settore aventi particolare rilievo nella loro specificità sul piano quanti-qualitativo.

Il Consiglio Generale, individua il numero dei Coordinamenti delle professioni e di settore.

I Coordinatori Regionali di ciascuna Area professionale e/o di ciascun settore, riuniti in assemblea, eleggono rispettivamente il proprio Coordinatore Nazionale.

Ogni Coordinamento professionale e/o di settore è composto da tutti i Responsabili di ciascun Coordinamento Regionale per quante sono le Regioni.

I Coordinatori, così eletti, partecipano, per tutto il tempo del loro incarico, alle riunioni del Consiglio Generale, con voto deliberante.

I Coordinamenti delle professioni e/o di settore hanno sede istituzionale a Roma, presso la UIL FPL.

## **ART. 109 - Compiti dei Coordinamenti Professionali e di Settore**

I Coordinamenti avranno i seguenti compiti, da assumersi sempre di intesa con le rispettive strutture competenti:

- 1) contribuire alla determinazione delle linee politico-sindacali delle rispettive strutture di appartenenza;
- 2) avanzare proposte tecniche da armonizzare in una visione politica complessiva;
- 3) partecipare alla impostazione della materia contrattuale nell'ambito della politica generale della Federazione, nonché alla analisi e progettazione delle linee strategiche sindacali;
- 4) promuovere iniziative atte a dare risonanza ai progetti e documenti elaborati;
- 5) fare proselitismo;
- 6) promuovere e realizzare attività di aggiornamento professionale e sindacale;
- 7) partecipare, su delega della Segreteria, alle trattative su problemi specifici.

## **ART. 110 - Coordinamento delle Donne**

È istituito a livello Nazionale il Coordinamento delle Donne al fine di promuovere, attraverso un costante dibattito fra le componenti femminili della Federazione, una politica di pari opportunità anche attraverso specifiche azioni nel sociale e nel mondo del lavoro, da assumersi d'intesa con la Segreteria Nazionale.

Il Coordinamento delle Donne è composto da tutte le Coordinatrici Regionali elette da ogni singola struttura Regionale.

Le Coordinatrici Regionali, riunite in assemblea, eleggono la Responsabile del Coordinamento Nazionale.

La Responsabile, così eletta, partecipa per tutto il tempo del suo incarico alle riunioni del Consiglio Generale.

Il Coordinamento delle Donne ha sede istituzionale a Roma, presso la UIL FPL.

## **ART. 111 - Compiti del Coordinamento delle Donne**

Il Coordinamento delle Donne avrà anche i seguenti compiti specifici, da assumersi sempre di intesa con la Segreteria Nazionale, promuovendo azioni tese al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) applicazione ed estensione dei principi per il raggiungimento delle pari opportunità tra donne e uomini nel mondo del lavoro e nella società;
- b) realizzazione di una maggiore diffusione dei consultori familiari;
- c) realizzazione nei programmi scolastici dell'educazione sanitaria della prevenzione;
- d) attuazione della legge sulla istituzione degli asili nido al fine di rendere funzionanti i servizi di sostegno al nucleo familiare;
- e) realizzazione della riorganizzazione dei servizi privilegiando la riforma dell'orario di lavoro;
- f) attuazione della tutela delle lavoratrici nei luoghi di lavoro;

- g) realizzazione dei programmi formativi;
- h) realizzazione di programmi di prevenzione e sulla sicurezza;
- i) proposizione di iniziative culturali e scientifiche;
- j) impegno di diffusione della Legge 53/2000 sui congedi parentali e successive;
- k) raggiungimento della piena attuazione delle normative vigenti a tutela della donna.

#### **ART. 112 - Dipartimento della Contrattazione**

È istituito a livello Nazionale il Dipartimento della Contrattazione, strumento operativo della Segreteria Nazionale, avente lo scopo di dare contenuti politici, normativi ed economici alle richieste di risoluzione dei problemi contrattuali che interessano tutte le professioni dei vari comparti pubblici e privati, di tutti gli operatori della Sanità e delle Autonomie Locali.

Il Dipartimento opera in stretto collegamento con la Segreteria Nazionale della UIL FPL.  
Il Dipartimento ha sede istituzionale presso la Segreteria Nazionale della UIL FPL.

#### **ART. 113 - Dipartimento della Prevenzione**

È istituito a livello Nazionale il Dipartimento della Prevenzione e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, strumento operativo della Segreteria Nazionale, avente lo scopo di fornire alle strutture territoriali lo strumento di supporto tecnico e legislativo in materia di sicurezza e tutela della salute, di monitorare lo stato di attuazione della normativa vigente e di assicurare attraverso corsi di formazione lo sviluppo professionale conseguente all'evoluzione della disciplina.

Il Dipartimento opera in stretto collegamento alla Segreteria Nazionale della UIL FPL.  
Il Dipartimento ha sede istituzionale presso la Segreteria Nazionale della UIL FPL.

#### **ART. 114 - Dipartimento del Terzo Settore**

È istituito a livello Nazionale il Dipartimento del Terzo Settore, strumento operativo della Segreteria Nazionale, avente lo scopo di tutelare i diritti ed organizzare i lavoratori operanti nell'ambito dei servizi alla persona di tipo: Socio-Sanitario, Assistenziale-Educativo e di inserimento lavorativo, erogati da strutture private o no-profit, sia sotto la forma associazionistica che cooperativistica (Residenze Sanitarie Assistenziali, Laboratori e Centri Medici Privati, Case di Riposo a Carattere Assistenziale, Centri di Riabilitazione psico-motoria, Asili Nido ecc.).

Il Dipartimento organizza e tutela altresì i lavoratori che prestano la loro opera presso Enti Locali o Sanità in lavori socialmente utili e/o in forme di lavoro emergenti.

Il Dipartimento opera in stretto collegamento con la Segreteria Nazionale della UIL FPL.  
Il Dipartimento ha sede istituzionale presso la Segreteria Nazionale della UIL FPL.

#### **ART. 115 - Dipartimento della Previdenza**

È istituito a livello Nazionale il Dipartimento della Previdenza, strumento operativo della Segreteria Nazionale, avente lo scopo di affrontare tutta la tematica riguardante i trattamenti pensionistici del Settore Pubblico e Privato nonché la previdenza complementare e tutta la materia inerente il TFR e l'indennità premio di fine servizio.

Il Dipartimento opera in stretto collegamento con la Segreteria Nazionale della UIL FPL.  
Il Dipartimento ha sede istituzionale presso la Segreteria Nazionale della UIL FPL.

#### **ART. 116 - Dipartimento Internazionale**

È istituito a livello Nazionale il Dipartimento Internazionale, avente lo scopo di curare i rapporti con le Organizzazioni Sindacali degli altri Paesi ed in particolare con quelle internazionali alle quali la Federazione aderisce: Confederazione Internazionale dei Sindacati Liberi (ICFTU), Confederazione Europea dei Sindacati (CES), Sindacato Public Services International (ISP).

Il Segretario Generale coordina le politiche e le attività del Dipartimento.

Il Dipartimento ha sede istituzionale presso la Segreteria Nazionale della UIL FPL.

## ART. 117 - **Consulta Sociale Nazionale**

Può essere costituita a livello Nazionale una Consulta Sociale avente lo scopo di dare contenuti politici alle richieste di risoluzione di problemi sociali che interessano la collettività.

La Consulta è composta, da rappresentanti del Sindacato e da rappresentanti di Associazioni od espressioni democratiche che rappresentano i cittadini e l'utenza.

Il Consiglio Generale delibera la nomina del Presidente e la composizione della Consulta, con sede presso la Segreteria Nazionale.

Il Presidente, che partecipa alle riunioni della Direzione Nazionale, ha il compito di provvedere, di intesa con la Segreteria, alla convocazione ed al funzionamento della Consulta.

La Segreteria per il contributo sulle specifiche problematiche trattate dalla Consulta può avvalersi del contributo del Presidente.

**PARTE TERZA**  
**QUOTE ASSOCIATIVE – AUTONOMIA AMMINISTRATIVA**

**ART. 118 - Obbligo della contribuzione**

Tutti gli iscritti alla UIL FPL, tramite i rispettivi Sindacati Provinciali, sono tenuti al pagamento della quota associativa fissata dal Comitato Centrale della UIL e dei contributi sindacali deliberati dalla Direzione Nazionale della UIL FPL di anno in anno.

Gli iscritti non in regola con i pagamenti non sono eleggibili e decadono dagli incarichi eventualmente ricoperti.

Non possono parimenti partecipare ai Congressi Nazionali e Regionali della Federazione i Sindacati Provinciali che non siano in regola con il versamento dei contributi alla Segreteria Nazionale o non abbiano presentato annualmente i rendiconti economico-finanziari.

**ART. 119 – Autonomia amministrativa**

I Sindacati Provinciali o Regionali sono Organismi giuridicamente ed amministrativamente autonomi, che rispondono direttamente delle obbligazioni assunte nella persona del Segretario Responsabile pro-tempore.

Le Organizzazioni Provinciali e Regionali o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno, per qualsiasi titolo o causa o specialmente per il fatto dell'adesione o della dipendenza dalla Federazione, chiedere di essere sollevate dalle stesse.

Qualora dai controlli periodici dei bilanci provinciali e regionali emergono irregolarità nelle situazioni amministrative o irregolarità nella corresponsione dei contributi alle strutture Regionali e Nazionali della Federazione, la Segreteria Nazionale ha facoltà d'intervenire presso le amministrazioni competenti per il blocco dei contributi o con il commissariamento ad acta, fino alla definizione delle presunte inadempienze.

**ART. 120 - Tesseramento, ripartizione quote associative e versamenti centralizzati**

La ripartizione delle quote associative è decisa dalla Direzione Nazionale della Federazione, mediante importi fissi o versamenti percentualizzati.

La riscossione dei contributi e delle quote associative deve avvenire con le modalità fissate dalla Direzione Nazionale.

La Direzione Nazionale può istituire forme centralizzate di versamento dei contributi con ripartizione automatica percentualizzata tra Confederazione, Federazione Nazionale, Sindacati Provinciali e Regionali.

**ART. 121 - Ripartizione quote associative e rapporti amministrativi**

I contributi sindacali relativi alle quote di servizio o quote contrattuali vengono ripartiti tra i diversi Organismi in conformità alle norme generali fissate dallo Statuto della UIL e dalla Direzione Nazionale della Federazione.

La ripartizione percentualizzata delle quote di servizio o contrattuali o di altro genere (referendum, ecc.) deve essere stabilita dal Sindacato Provinciale e Regionale negli accordi con le altre Organizzazioni Sindacali, solo dopo aver consultato la Segreteria Nazionale.

**ART. 122 - Contributi straordinari**

La Federazione Nazionale, su delibera di 4/5 del Consiglio Generale, può stabilire anno per anno, contributi straordinari aggiuntivi alla quota associativa a carico dei Sindacati Provinciali.

## ART. 123 - **Pubblicità dei rendiconto economico-finanziari**

I Sindacati Provinciali e Regionali debbono trasmettere alle strutture orizzontali e verticali di competenza ogni anno entro e non oltre il 31 marzo, il programma di spesa dell'anno in corso ed il rendiconto dell'anno precedente.

La Federazione Nazionale è tenuta, entro il 31 marzo di ogni anno, a presentare alla Direzione Nazionale ed alla Confederazione il programma di spesa dell'anno in corso ed il rendiconto dell'anno precedente.

La mancata presentazione, la omissione, o colpevole e accertata inesattezza di voci dei rendiconto, comporta la decadenza automatica del Tesoriere, se la responsabilità è personale, o dell'intera Segreteria in caso di responsabilità collegiale.

I decaduti dagli incarichi sono rieleggibili.

## **PARTE QUARTA** **NORME GENERALI**

### *TITOLO I*

#### **ISCRIZIONE – AUTONOMIA – COOPTAZIONI – INCOMPATIBILITÀ**

##### **ART. 124 - Iscrizione alla UIL FPL**

L'iscrizione si manifesta con la sottoscrizione della adesione alla Federazione Nazionale ed ha valore di accettazione delle norme del presente Statuto e quindi di adesione alla Federazione Poteri Locali ed alla UIL.

Alla UIL FPL possono essere iscritti tutti i lavoratori che prestano la loro opera in tutti i settori della Sanità, pubblici e privati, delle Autonomie Locali così come previsto dall'art. 1 del presente Statuto.

L'iscrizione alla UIL FPL è consentita, altresì, al lavoratore, in attività di servizio nel settore Sanitario e/o delle Autonomie Locali, appartenenti ad altre categorie in conformità alle norme fissate dallo Statuto Confederale e previa autorizzazione della Segreteria Nazionale.

Gli iscritti che siano collocati a riposo e sottoscrivano delega a favore della UIL Pensionati, possono essere chiamati ad esercitare attività di collaborazione ed a ricoprire incarichi di responsabilità e coordinamento nelle strutture della UIL FPL, se non impegnati in incarichi di rappresentanza in altre categorie della UIL.

##### **ART. 125 - Autonomia della Federazione Nazionale**

Ai sensi dell'art. 1 del presente Statuto, per garantire l'autonomia, della Federazione Nazionale:

- a) non è ammessa la costituzione di correnti organizzate da partiti politici o da altri Organismi estranei all'Organizzazione;
- b) nei Congressi e nelle elezioni degli Organismi periferici e centrali non è consentita la presentazione di liste di corrente, di liste contrapposte, di mozioni pre-congressuali. Tutte le elezioni dovranno svolgersi in relazione alle norme del presente Statuto e di quello Confederale anche al fine di assicurare alle eventuali minoranze il diritto di rappresentanza;
- c) le strutture Sindacali della UIL FPL non possono avere sede presso partiti, movimenti o formazioni **politiche** di qualsiasi natura.

##### **ART. 126 - Cooptazioni**

I Comitati Direttivi dei Sindacati provinciali, Direttivi Regionali ed il Consiglio Generale della Federazione possono effettuare tra un Congresso e l'altro delle cooptazioni in misura non superiore al 5% dei rispettivi componenti.

Le Cooptazioni debbono essere decise a maggioranza di 2/3 dei presenti.

##### **ART. 127 - Incompatibilità interna ed esterna**

Per le incompatibilità di cariche interne ed esterne si fa riferimento alle norme dello Statuto Confederale della UIL.

*TITOLO II*  
NORME STATUTARIE – NORME DISCIPLINARI – DECADENZE

**ART. 128 - Rispetto delle norme statutarie**

Tutti gli aderenti alla UIL FPL che ricoprono o meno cariche direttive, sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e ad applicare le decisioni prese dai competenti Organi della Federazione.

**ART. 129 - Applicabilità dello Statuto della UIL**

Le situazioni non previste dal presente Statuto sono regolate dalle norme dello Statuto e del Regolamento Confederale della UIL, in quanto applicabili.

Le norme contenute nel presente Statuto che dovessero risultare in contrasto con quelle contenute nello Statuto della UIL debbono essere armonizzate dal Consiglio Generale della UIL FPL.

**ART. 130 - Disciplina degli iscritti**

L'iscritto alla UIL FPL resosi colpevole di infrazioni di natura politico-sindacale incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione da 1 a 6 mesi;
- c) destituzione da eventuali cariche;
- d) espulsione.

Le strutture competenti all'azione disciplinare, gli Organi decisionali abilitati, le procedure di attuazione, la validità delle decisioni, i termini dei ricorsi, sono regolamentati dallo Statuto della UIL al quale si fa esplicito riferimento.

In caso di particolare gravità ed urgenza, gli Organi competenti possono sospendere cautelativamente l'iscritto, in attesa di una definizione del provvedimento.

**ART. 131 - Intervento straordinario**

L'intervento straordinario nei confronti dei Sindacati Provinciali e Regionali viene effettuato dalla Segreteria Nazionale quando si verificano i seguenti casi:

- a) inesistenza o inefficienza di un Organo dirigente;
- b) incapacità ad esprimere la Segreteria;
- c) esistenza di un'azione incompatibile con gli indirizzi approvati dagli Organi statutari, capace di provocare disorientamenti e disgregazioni, danneggiando il prestigio della Organizzazione;
- d) Congresso convocato e svolto senza il rispetto delle norme statutarie;
- e) gravi irregolarità amministrative e sul tesseramento, recanti danno alla Organizzazione;
- f) mancato rispetto degli indirizzi adottati dagli Organi statutari in caso di vertenze a carattere Nazionale;
- g) mancata convocazione degli Organismi nelle frequenze previste;
- h) mancata costituzione degli Organismi statutari;
- i) mancato finanziamento ai GAU.

In caso di gestione commissariale, la Federazione Nazionale provvede, previa contestazione delle irregolarità di cui ai commi precedenti, alla nomina di un Comitato di reggenza oppure ad un Commissario unico. Per quanto concerne la durata del periodo di commissariamento si fa riferimento alle norme Confederali.

Per le violazioni di cui ai punti c) ed f) la decisione spetta alla Direzione ed in mancanza di questa al Consiglio Generale che adotta il relativo provvedimento a maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Relativamente ai Sindacati Provinciali e Regionali, l'intervento ed il provvedimento di cui sopra, prima di essere attuati, debbono essere portati a conoscenza delle rispettive Camere Sindacali Provinciali e Regionali.

L'intervento straordinario è previsto, altresì, nei confronti dei GAU da parte delle strutture periferiche competenti della Federazione.

## ART. 132 - **Decadenza degli incarichi**

S'intendono decaduti dalle cariche ricoperte negli Organismi ai vari livelli quei componenti nei confronti dei quali siano stati presi appositi provvedimenti disciplinari previsti dal presente Statuto e da quello della UIL.

S'intendono inoltre automaticamente decaduti anche quei componenti che senza giustificato motivo, non partecipano alle riunioni degli Organismi così come disciplinato negli articoli precedenti o che non rinnovino annualmente la tessera d'iscrizione al Sindacato.

La decadenza è deliberata dal Comitato Direttivo Provinciale, Regionale e dalla Direzione Nazionale a seconda delle rispettive competenze.

Decadono automaticamente dagli Organismi quei componenti che per qualsiasi motivo cessino dal loro incarico.

Subentrano negli stessi coloro che li hanno sostituiti.

### *TITOLO III*

## RAPPORTO DI IMPIEGO – ORGANI DI STAMPA STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

### ART. 133 - **Rapporto di impiego**

L'elezione a componente di Organi direttivi od esecutivi non stabilisce di per se rapporto di impiego con l'Organizzazione Sindacale.

Qualora per un componente di Organismi, a qualsiasi livello, si determinasse, dopo la sua nomina, l'insorgere di un rapporto d'impiego con la Organizzazione Sindacale, il rapporto stesso decorrerebbe dalla data del suo effettivo inizio e non da quella della nomina a componente di Organi direttivi od esecutivi.

### ART. 134 - **Organi di stampa**

Sono organi di stampa della UIL FPL:

- a) "L'Ospedaliero";
- b) "UIL Sanità Sicurezza Sociale", agenzia con cadenza di norma quindicinale;
- c) "L'ASI", agenzia sanitaria italiana con cadenza di norma settimanale;
- d) "Proposta FLASH".

### ART. 135 - **Strumenti di comunicazione**

La UIL FPL dispone a livello Nazionale degli strumenti telematici necessari alla realizzazione delle comunicazioni di rete tra le proprie diverse strutture e di divulgazione esterna delle proprie iniziative e attività.

La registrazione presso le competenti Authority dei domini Internet riferibili alla UIL FPL è di competenza esclusiva della Segreteria Nazionale.

Le strutture periferiche della Federazione sono tenute a corrispondere in maniera adeguata alle attività di comunicazione della rete telematica nazionale, sia per quanto riguarda la trasmissione della messaggistica interna che per quanto attiene l'utilizzo e l'aggiornamento delle risorse web messe a disposizione.

## **PARTE QUINTA**

### *TITOLO I* NORMA FINALE

Qualora tra un Congresso e l'altro per motivi di eccezionale necessità o per corrispondere a modificazioni di legge che intervengano sull'assetto istituzionale dello Stato o che influenzino l'attività sindacale nel suo insieme, il Consiglio Generale potrà provvedere, con maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti ad approvare modifiche al presente Statuto.

## INDICE

### PARTE PRIMA

#### DENOMINAZIONE E SOGGETTI ASSOCIATI-SEDE-SCOPI-RESPONSABILITÀ

Art. 1 - Denominazione e soggetti associati .....	pag. 3
Art. 2 - Denominazione e sedi .....	" 3
Art. 3 - Scopi .....	" 3
Art. 4 - Responsabilità .....	" 4
Art. 5 - Articolazione territoriale .....	" 5
Art. 6 - Organismi Unitari di base .....	" 5
Art. 7 - Cariche sociali .....	" 5
Art. 8 - Autonomia .....	" 5

### PARTE SECONDA - STRUTTURA DELLA UIL FPL

#### TITOLO I - STRUTTURE DI BASE

Art. 9 - Gruppo Aziendale UIL FPL .....	" 6
Art. 10 - Organi del GAU .....	" 6
Art. 11 - Convocazione delle Assemblee di base .....	" 6
Art. 12 - Scopi delle Assemblee di base .....	" 7
Art. 13 - Nomina Presidente e Commissione elettorale del GAU .....	" 7
Art. 14 - Compiti della Presidenza dell'assemblea dei GAU .....	" 7
Art. 15 - Compiti della Commissione elettorale dell'Assemblea dei GAU .....	" 7
Art. 16 - Svolgimento delle Assemblee dei GAU .....	" 7
Art. 17 - Composizione del Direttivo .....	" 7
Art. 18 - Compiti del Direttivo del GAU .....	" 8
Art. 19 - Coordinamento dei GAU di Azienda .....	" 8
Art. 20 - Compiti del Coordinamento dei GAU di Azienda .....	" 8
Art. 21 - Altri Coordinamenti di GAU .....	" 8

#### TITOLO II - STRUTTURE PROVINCIALI

Art. 22 - Sindacato Provinciale .....	" 8
Art. 23 - Compiti del Sindacato Provinciale .....	" 8
Art. 24 - Articolazioni e Organismi Provinciali .....	" 9
Art. 25 - Congresso del Sindacato Provinciale .....	" 9
Art. 26 - Scopi del Congresso Provinciale .....	" 9
Art. 27 - Partecipazione al Congresso del Sindacato Provinciale .....	" 10
Art. 28 - Nomina della Presidenza del Congresso Provinciale .....	" 10
Art. 29 - Commissione Verifica Poteri del Congresso Provinciale .....	" 10
Art. 30 - Commissione elettorale del Congresso Provinciale .....	" 10
Art. 31 - Commissione per la stesura delle mozioni congressuali .....	" 11
Art. 32 - Composizione del Comitato Direttivo Provinciale .....	" 11
Art. 33 - Comitato Direttivo Provinciale .....	" 11
Art. 34 - Segreteria del Sindacato Provinciale .....	" 12
Art. 35 - Segretario Provinciale Responsabile .....	" 12
Art. 36 - Compiti del Tesoriere .....	" 12
Art. 37 - Collegio dei Revisori dei Conti Provinciale .....	" 12
Art. 38 - Coordinamento di Area contrattuale medica e veterinaria .....	" 13
Art. 39 - Coordinamento di Area contrattuale della dirigenza sanitaria - amministrativa - tecnica - professionale .....	" 13
Art. 40 - Coordinamenti Professionali e di Settore .....	" 13
Art. 41 - Compiti dei Coordinamenti Professionali e di Settore .....	" 13
Art. 42 - Coordinamento Donne Territoriale .....	" 14
Art. 43 - Compiti del Coordinamento Donne .....	" 14
Art. 44 - Dipartimento della Contrattazione .....	" 14

Art. 45 - Dipartimento della Prevenzione .....	pag. 14
Art. 46 - Dipartimento del Terzo Settore .....	" 15
Art. 47 - Dipartimento della Previdenza .....	" 15
Art. 48 - Consulta Provinciale .....	" 15
<b>TITOLO III - STRUTTURE REGIONALI</b>	
Art. 49 - Sindacato Regionale .....	" 15
Art. 50 - Compiti del Sindacato Regionale .....	" 16
Art. 51 - Articolazioni e Organismi Regionali .....	" 16
Art. 52 - Congresso del Sindacato Regionale .....	" 17
Art. 53 - Scopi del Congresso Regionale .....	" 17
Art. 54 - Partecipazione al Congresso del Sindacato Regionale .....	" 17
Art. 55 - Nomina della Presidenza del Congresso Regionale .....	" 17
Art. 56 - Commissione Verifica Poteri del Congresso Regionale .....	" 18
Art. 57 - Commissione elettorale del Congresso Regionale .....	" 18
Art. 58 - Commissione per la stesura delle mozioni congressuali del congresso Regionale .....	" 18
Art. 59 - Compiti del Comitato Direttivo .....	" 18
Art. 60 - Composizione del Comitato Direttivo Regionale .....	" 19
Art. 61 - Segreteria Regionale .....	" 19
Art. 62 - Segretario Regionale Responsabile .....	" 19
Art. 63 - Compiti del Tesoriere .....	" 19
Art. 64 - Direzione .....	" 20
Art. 65 - Riunioni della Direzione .....	" 20
Art. 66 - Compiti della Direzione .....	" 20
Art. 67 - Collegio dei Revisori dei Conti Regionale .....	" 21
Art. 68 - Collegio dei Probiviri Regionale .....	" 21
Art. 69 - Coordinamento di Area contrattuale medica e veterinaria .....	" 21
Art. 70 - Coordinamento di Area contrattuale della dirigenza sanitaria amministrativa - tecnica - professionale .....	" 22
Art. 71 - Coordinamenti Professionali e di Settore .....	" 22
Art. 72 - Composizione dei Coordinamenti Professionali e di Settore .....	" 22
Art. 73 - Compiti dei Coordinamenti Professionali e di Settore .....	" 22
Art. 74 - Coordinamento Donne Regionale .....	" 23
Art. 75 - Composizione del Coordinamento Donne .....	" 23
Art. 76 - Compiti del Coordinamento Donne .....	" 23
Art. 76 bis - Nuovi coordinamenti professionali e di settore .....	" 23
Art. 77 - Consulta Sociale Regionale .....	" 24
Art. 78 - Dipartimento della Contrattazione .....	" 24
Art. 79 - Dipartimento della Prevenzione .....	" 24
Art. 80 - Dipartimento del Terzo Settore .....	" 24
Art. 81 - Dipartimento della Previdenza .....	" 24
<b>TITOLO IV - STRUTTURA NAZIONALE</b>	
Art. 82 - Federazione Nazionale .....	" 25
Art. 83 - Compiti della F.P.L. Nazionale .....	" 25
Art. 84 - Articolazioni e Organismi Nazionali .....	" 25
Art. 85 - Congresso Nazionale .....	" 26
Art. 86 - Scopi del Congresso Nazionale .....	" 26
Art. 87 - Partecipazione al Congresso Nazionale .....	" 26
Art. 88 - Presidenza del Congresso Nazionale .....	" 27
Art. 89 - Commissione Verifica Poteri del Congresso Nazionale .....	" 27
Art. 90 - Commissione elettorale del Congresso Nazionale .....	" 27
Art. 91 - Commissione mozioni congressuali del Congresso Nazionale .....	" 27
Art. 92 - Composizione del Consiglio Generale .....	" 27

Art. 93 - Compiti del Consiglio Generale .....	pag. 28
Art. 94 - Funzionalità del Consiglio Generale .....	" 28
Art. 95 - Direzione .....	" 29
Art. 96 - Compiti della Direzione .....	" 29
Art. 97 - Compiti del Tesoriere .....	" 29
Art. 98 - Riunioni della Direzione .....	" 30
Art. 99 - Segreteria Nazionale .....	" 30
Art. 100 - Composizione della Segreteria Nazionale .....	" 30
Art. 101 - Segretario Generale .....	" 30
Art. 102 - Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale .....	" 31
Art. 103 - Collegio dei Probiviri Nazionale .....	" 31
Art. 104 - Area della Dirigenza Medica e Veterinaria .....	" 32
Art. 105 - Compiti dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria .....	" 32
Art. 106 - Area della Dirigenza Sanitaria - Amministrativa - Tecnica - Professionale ....	" 32
Art. 107 - Compiti dell'Area della Dirigenza Sanitaria Amministrativa Tecnica - Professionale .....	" 32
Art. 108 - Coordinamenti Professionali e di Settore .....	" 33
Art. 109 - Compiti dei Coordinamenti Professionali e di Settore .....	" 33
Art. 110 - Coordinamento delle Donne .....	" 33
Art. 111 - Compiti del Coordinamento delle Donne .....	" 33
Art. 112 - Dipartimento della Contrattazione .....	" 34
Art. 113 - Dipartimento della Prevenzione .....	" 34
Art. 114 - Dipartimento del Terzo Settore .....	" 34
Art. 115 - Dipartimento della Previdenza .....	" 34
Art. 116 - Dipartimento Internazionale .....	" 34
Art. 117 - Consulta Sociale Nazionale .....	" 35
<b>PARTE TERZA - QUOTE ASSOCIATIVE - AUTONOMIA AMMINISTRATIVA</b>	
Art. 118 - Obbligo della contribuzione .....	" 36
Art. 119 - Autonomia amministrativa .....	" 36
Art. 120 - Tesseramento, ripartizione quote associative e versamenti centralizzati .....	" 36
Art. 121 - Ripartizione quote associative e rapporti amministrativi .....	" 36
Art. 122 - Contributi straordinari .....	" 36
Art. 123 - Pubblicità dei rendiconto economico-finanziari .....	" 37
<b>PARTE QUARTA - NORME GENERALI</b>	
<b>TITOLO I - ISCRIZIONE-AUTONOMIA-COOPTAZIONI-INCOMPATIBILITA'</b>	
Art. 124 - Iscrizione alla UIL FPL .....	" 38
Art. 125 - Autonomia della Federazione Nazionale .....	" 38
Art. 126 - Cooptazioni .....	" 38
Art. 127 - Incompatibilità interna ed esterna .....	" 38
<b>TITOLO II - NORME STATUTARIE - NORME DISCIPLINARI - DECADENZE</b>	
Art. 128 - Rispetto delle norme statutarie .....	" 39
Art. 129 - Applicabilità dello Statuto della UIL .....	" 39
Art. 130 - Disciplina degli iscritti .....	" 39
Art. 131 - Intervento straordinario .....	" 39
Art. 132 - Decadenza degli incarichi .....	" 40
<b>TITOLO III - RAPPORTO DI IMPIEGO-ORGANI DI STAMPA STRUMENTI DI COMUNICAZIONE</b>	
Art. 133 - Rapporto di impiego .....	" 40
Art. 134 - Organi di stampa .....	" 40
Art. 135 - Strumenti di comunicazione .....	" 40

## **PARTE QUINTA**

### **TITOLO I - NORMA FINALE**